

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

758^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 16 DICEMBRE 1967

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 40603	Discussione e approvazione:	
CORTE COSTITUZIONALE		« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (2576-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Trasmissione di sentenze	40603	BONALDI	Pag. 40633
DISEGNI DI LEGGE		CORNAGGIA MEDICI	40636
Annunzio di presentazione	40603	FENOALTEA	40630
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	40603	KUNTZE	40634
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1522:		NICOLETTI	40611
PRESIDENTE	40636	PACE	40604
PACE	40636	PAFUNDI	40615
		POËT, <i>relatore</i>	40616, 40630
		REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	40620, 40630
		TOMASSINI	40609
		INTERROGAZIONI	
		Annunzio	40636

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SIMONUCCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bellisario per giorni 1; Bernardi per giorni 4; Bettoni per giorni 1; Bussi per giorni 1; Chabod per giorni 1; Cuzari per giorni 3; Lorenzi per giorni 1; Picardi per giorni 1; Torelli per giorni 1; Valsecchi Pasquale per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SELLITI. — « Ripristino della Pretura di Gioi Cilento, con Sezione staccata a Laurino » (2615).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo » (2613);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (2612), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

PRESIDENTE. Comunicò che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale con lettere del 15 dicembre 1967 ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4164, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 133) (*Doc.* 93);

dell'articolo 136, lettera *b*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto 29 gennaio 1958, numero 645), nella parte in cui, tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio (sentenza numero 135) (*Doc.* 93);

della legge della regione Friuli-Venezia Giulia approvata dal Consiglio regionale il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, recante « Estensione della com-

petenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia » (sentenza n. 137);

dell'articolo 305 del Codice di procedura civile, per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente articolo 301 (sentenza n. 139) (*Doc. 93*);

dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza n. 142) (*Doc. 93*);

dell'articolo 622 del Codice di procedura civile (sentenza n. 143) (*Doc. 93*);

dell'articolo 16 delle disposizioni generali annesse al Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2682, relativo al riposo settimanale dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le ferrovie concesse, tramvie ecc. (sentenza numero 150) (*Doc. 93*);

degli articoli 376, 395 ultimo comma e 398 ultimo comma del Codice di procedura penale, nei limiti in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato (sentenza n. 151) (*Doc. 93*);

dell'articolo 12 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (sentenza n. 152) (*Doc. 93*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (2576-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, è nell'ordine naturale delle cose che un istituto non nasce nella perfezione delle sue strutture. È nel mito della leggenda la nascita di Minerva perfetta dalla testa di Giove. Un istituto creato da uomini ha la stessa fisiologia della creatura umana: nasce bambino, vagola, cresce, fa le ossa, matura nella parabola della vita.

Il Consiglio superiore della Magistratura ha, nelle sue esperienze di due quadrienni, manifestato ed evidenziato le sue carenze: carenze di strutture e di funzionamento, carenze di caratterizzazione e di collocamento costituzionale.

Certamente, dopo otto anni, è possibile trarre le conseguenze, è possibile valutare la rispondenza dell'organo ai compiti istituzionali e la sua funzionalità e, conseguentemente, impostare una riforma organica e completa che a queste carenze, quali manifestate, possa sovvenire.

Al contrario, il disegno di legge, che viene al nostro esame, ci sottomette uno scampolo di modifica di qualche norma. Si avvia così anche per il futuro del Consiglio superiore della Magistratura quello sforno di legislazione frammentaria, a singhiozzo, qualche volta confusa.

In verità, una è la modifica di sostanza e di incidenza, quella concernente la struttura del Consiglio: l'elettorato attivo e l'elettorato passivo. Le altre modifiche sono di regolamento, di adeguamento a sopravvenute pronunce della Corte costituzionale, come quella segnata nell'articolo 5 in ordine ai rapporti tra il Consiglio superiore e il Ministro di grazia e giustizia, alla luce della sentenza 1223 del dicembre 1963; rapporti, peraltro, prima di questa innovazione legislativa, già composti nello spirito e nella lettera del responso della Corte costituzionale.

Altre preoccupazioni suggerisce l'esperienza maturata. Le abbiamo ricordate in Commissione, riferendoci ai rapporti con l'Esecutivo.

Sopravvivono taluni rapporti che, a mio avviso, sono rapporti in frizione, e rapporti di non definita competenza tra l'organo esecutivo, quale il Ministero di grazia e giustizia, e il Consiglio superiore, come per esempio quelli di cui alla norma che esige il concerto con il Ministro da parte del Consiglio superiore per il conferimento degli uffici direttivi: prerogativa del Ministero che, secondo me, va riguardata e riesaminata.

Altri temi: il giudizio delle impugnazioni, con la sua problematica che sappiamo essere allo studio dell'onorevole Reale; la migliore sistemazione dell'autonomia e dello autogoverno; la suddivisione del Consiglio in sezioni, anzichè in Commissioni semplicemente referenti.

Sono temi che vengono rimandati, ma che poi dovranno essere affrontati. Dirà il relatore nella sua relazione, nella quale traduce i suoi convincimenti politici, che queste riforme non hanno potuto avere l'avvio in questa legislatura e devono essere rimandate necessariamente alla nuova legislatura, non essendovi il tempo per poterle prendere in esame.

L'impegno odierno, di questo nostro discorso, s'incetra dunque nelle norme articolate per disciplinare l'elettorato attivo e l'elettorato passivo. Come lor signori ricorderanno, la Costituzione all'articolo 104 prescrive che i componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, nella misura proporzionale di otto di merito (tribunale ed appello), otto di legittimità (Cassazione). In conformità a questo dettato costituzionale, l'articolo 23 delle vigenti norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore stabilisce l'elezione per categoria, eleggendo ognuna di esse i propri rappresentanti.

L'elettorato attivo è ora così stabilito: tutti i magistrati votano per i componenti del Consiglio appartenenti alla propria categoria. Nel disegno di legge che stiamo esaminando, per converso, tutti i magistra-

ti partecipano all'elezione di tutti gli eligendi del Consiglio senza distinzione di categoria. Secondo la norma vigente, non partecipano all'elezione gli uditori; secondo il disegno di legge che abbiamo in esame, gli uditori partecipano, ad esclusione di quelli non investiti di funzioni giurisdizionali. Questo è quanto attiene all'elettorato attivo.

Guardiamo adesso le innovazioni ed il raffronto per quanto concerne l'elettorato passivo. Secondo l'articolo 23 delle vigenti disposizioni, sei magistrati di Cassazione, dei quali due con ufficio direttivo, sono eletti dalla propria categoria, cioè dai magistrati di Cassazione. Su questa norma, ricorderà il Senato, venne sollevata eccezione di incostituzionalità. Senonchè, la Corte costituzionale ha risposto alle perplessità manifestate che il sistema è costituzionalmente legittimo; ed è costituzionalmente legittimo, io vi dirò, anche per tutto lo spirito che ha informato la norma: in quanto, se noi, per esempio, teniamo presente l'elettorato passivo in ordine ai laici, cioè a quelli che noi andiamo a nominare, ne dovrà trarsi la illazione inconfutabile che noi anche, membri del Parlamento, non siamo liberi di eleggere chi crediamo al supremo governo della Magistratura, ma dobbiamo prescegliere dei candidati o degli eligendi i quali rispondano a dei determinati requisiti: docenti di materie giuridiche nelle università della Repubblica, o avvocati esercenti da oltre 15 anni, entrambi titoli che conferiscono la possibilità per la nomina a consigliere di Cassazione.

Dunque, come vedete, alla stregua delle norme vigenti, la possibile scelta degli eligendi, anche per quanto attiene il nostro esercizio di nomina dei componenti laici, ha una sua delimitazione e un suo perimetro.

Pertanto il sistema è costituzionalmente legittimo, come ha detto la Corte costituzionale. Secondo la norma vigente, dunque, sei magistrati di Cassazione, dei quali due con ufficio direttivo; e così seguono gli altri eligendi per quanto attiene i giudici di merito.

Con il disegno di legge in discussione vengono in un primo stadio designati 12 magistrati di Cassazione dai magistrati della

stessa categoria siccome eligendi, ed il corpo elettorale presceglie in questa rosa di 12 eligendi 4 magistrati tra quei 12 designati dal collegio centrale presso la Corte di cassazione, e in più ne può prescegliere due senza nessun vincolo della rosa di designazione. Egualmente per quanto attiene ai magistrati d'appello ed ai magistrati di tribunale: per i magistrati d'appello, 4 magistrati d'appello di cui uno senza nessun vincolo della rosa di designazione; 4 magistrati di tribunale, sempre sugli 8 designati dai quattro collegi per l'una e per l'altra categoria, di cui uno senza nessun vincolo della rosa di designazione.

Il disegno di legge, voi comprendete subito, importa una innovazione, ma non direi, come scrive il nostro relatore, che sia un'innovazione fondamentale o rivoluzionaria, che sconvolga il sistema.

Esso sancisce un compreso: è un sistema eclettico e misto che non affronta la soluzione. Do atto all'onorevole Guardasigilli, come ho fatto in sede di Commissione, dell'impegno e della buona volontà che lo hanno ispirato nell'escogitare tra i contrastanti avvisi e le confliggenti opinioni una soluzione di compromesso. Ma il problema è eluso e non può dirsi risolto da una soluzione ibrida.

Noi non dobbiamo e non possiamo dipartirci da questa realtà numerica del corpo elettorale. Noi dobbiamo considerare che a fronte di 4173 magistrati di tribunale, dei 1780 magistrati di appello stanno 579 magistrati di Cassazione. Ora, con un collegio elettorale generale, senza predeterminazione di eligendi per categorie, i magistrati di tribunale sarebbero i dominatori delle sorti elettorali, poichè con il peso del loro numero deciderebbero la costituzione del Consiglio superiore in un predeterminato blocco maggioritario.

Onorevoli colleghi, io voglio precisare la posizione del nostro contrasto, che dalla relazione del carissimo, ammiratissimo e diligentissimo senatore Poët non mi sembra ben definita e ben tradotta. La nostra opposizione al disegno di legge non attiene alle norme — sulle quali non mi intrattengo — di natura regolamentare o di natura

adeguatrice al responso della Corte costituzionale, perchè esse hanno il nostro consenso. Il nostro dissenso sta in un unico punto nel quale il conflitto nostro ci sembra inconciliabile.

La costituzione dell'unico corpo elettorale è un antico nostro voto. Mi consenta il Senato una pacchianeria. Per l'unico corpo elettorale che nomini tutti i componenti togati, noi siamo sempre stati concordi, anzi, io personalmente posso citare me stesso, quando — credo fosse allora Guardasigilli l'onorevole Bosco — in un discorso che ebbi a tenere in quest'Aula il 3 ottobre 1963, dissi chiaro e forte che si imponeva la modificazione del sistema dell'elettorato attivo del Consiglio da parte dei magistrati — sto leggendo dal resoconto stenografico — così come è stato auspicato anche di recente in congressi e monografie, riconoscendo ad ogni magistrato il diritto di concorrere alla nomina di tutti i suoi componenti togati.

Ho affermato questo in quest'Aula fin dal 1963, e quindi si tratta di un postulato sul quale noi conveniamo, nel quale anzi cogliamo il riconoscimento di una nostra attesa, cioè la creazione dell'unico corpo elettorale che nomini tutti i componenti togati.

Ma il nostro dissenso ben precisato è nell'altra soluzione del tema. Secondo noi, cioè, si appalesa la necessità che il suffragio generale sia esercitato sulle indicazioni delle scelte da parte delle categorie. Non crediamo nè logico nè opportuno che si voti indiscriminatamente al di fuori della rosa dei candidati che hanno avuto il conforto della propria categoria.

Nessuno vorrà contestare che più provveduti, più qualificati a giudicare la capacità l'idoneità, le doti degli eligendi sono i colleghi della stessa categoria, per la comune conoscenza maturata nel corso della strada insieme percorsa nel magistero del giudicare.

Vogliate dirmi, onorevoli senatori, voglia dirmi, onorevole Ministro: come può essere in grado l'uditore, che appena appena ha assunto le funzioni giudiziarie, di giudicare un magistrato di Cassazione? Come può fare le sue scelte?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Per fare una scelta nell'ambito della rosa dei candidati ci vuole quella conoscenza che lei nega in principio. È un argomento troppo forte, che pertanto va oltre la materia in discussione.

P A C E . Lei rinnega quindi il principio, perchè nella scelta cui ella si riferisce questa selezione già c'è, cioè la rosa dei candidati è già stata formata da magistrati che conoscono bene i loro colleghi. L'uditore può fare la scelta come vuole nella rosa, perchè questa è stata già formata dall'ufficio centrale, cioè dai magistrati della categoria che i propri colleghi conoscono e che nell'operare le scelte delle candidature si attengono ad un criterio di cognizione che è davvero affidante in quanto si deve ritenere che non prevalgono altri criteri oltre l'apprezzamento di capacità, di idoneità, di doti morali e culturali, che solo i magistrati della stessa categoria possono giudicare.

L'osservazione quindi non calza in quanto si sceglie nella rosa dei candidati. Qui, signori, non si tratta di invocare i canoni della democrazia politica, cioè l'eguaglianza assoluta dell'elettorato; non spostiamo i termini del discorso: qui la valutazione impegna delle categorie ristrette ove è vano, o per lo meno fuori luogo, richiamare i sacrosanti canoni della democrazia politica. Io penso, onorevoli colleghi...

M A C C A R R O N E . Tanto più che lei ha un concetto molto vago della democrazia!

P A C E . Senta, senatore Maccarrone, lei ha vissuto sempre in democrazia; io, che sono vissuto fuori della democrazia e sono pervenuto nella cittadina della vostra democrazia dopo altre esperienze, posso avere più illuminanti conoscenze per parlare di democrazia, raffrontando le diverse edizioni di essa, nelle stagioni del tempo.

Ora, volete voi la più autorevole risposta, il più apprezzabile giudizio su questa polemica? Vi leggo quello che ha scritto il vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura, il quale è prossimo a lasciare il

posto; il vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura, su questo sistema ibrido ed eclettico che è stato escogitato dal Dicastero, ha scritto (non voglio leggere tutto l'articolo che, certamente, lo onorevole Ministro conosce): « Il voto prevalente dei magistrati di tribunale, determinando la scelta anche di parte dei rappresentanti delle altre due categorie, e precisamente di due della Cassazione e di uno dell'appello, contribuirebbe a dare alla massa dei 14 eletti una completezza ed una omogeneità tali da preconstituire in seno ad essa uno schieramento maggioritario predeterminedato. La funzione pendolare, equilibratrice, dei componenti eletti dal Parlamento ne resterebbe ovviamente diminuita ».

Allora, se questo è l'avviso del più qualificato giudice della materia, perchè, oltre che autorevole ex parlamentare, oltre che già responsabile, sia pure in sottosegretario, del Dicastero della giustizia, è da quattro anni al posto di responsabilità come vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura, tale apprezzamento da lui espresso costituisce un giudizio dal quale non si può prescindere.

Vi sono tanti altri elementi che confortano il mio convincimento: ad esempio, la possibilità di dispersione di voti. È vero che la nomina deve avvenire nel collegio, ma vi sarà tale una dispersione di voti da costituire un inceppo...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La dispersione dei voti è correlativa alla ampiezza della rosa.

P A C E . Onorevole Ministro, l'aura natalizia spegne le mie velleità polemiche; le rispondo soltanto per dire che la rosa, come ho già dimostrato, costituisce una garanzia, ma vale anche ad evitare la dispersione dei voti perchè l'elettore può concentrare i voti solo nel suo ambito. Ma quando non c'è la rosa dei nomi o se ne può parzialmente prescindere, voi immaginate a quale dispersione di voti noi andiamo incontro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. E allora consenta che anche nell'aura nata-

lizia ricordi che se è vera questa dispersione che lei teme, vuol dire che non c'è l'accordo di tutta la massa dei magistrati di merito per votare. E questa è una cosa che io mi auguro.

P A C E . Io parlo di una possibilità, onorevole Ministro; io parlo di una eventualità, di qualcosa che potrà verificarsi, non che si abbia a verificare sempre.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
E io mi rallegrerei di questa eventualità.

P A C E . Lei non mi potrà negare che l'eventualità di una dispersione di voti si delinei nel sistema. La possibilità di escrescenze elettoralistiche neanche si può evitare. Lei immagini se colui che eventualmente resta escluso dalla rosa segnata dalla propria categoria non farà il possibile per l'appagamento di un'attesa delusa per conquistare i suffragi che sono necessari a conseguire il successo.

Infine, a mio avviso, siffattamente per tali strade si finisce per sminuire il prestigio, l'autorità che devono essere le doti dell'alto consesso che realizza ed esprime l'autogoverno della Magistratura. E in questo io sono perfettamente d'accordo con quello che scrive il senatore Poët, il quale a un certo punto scrive che i magistrati di qualunque provenienza, una volta assunti al governo della Magistratura, non devono già più sentirsi rappresentanti di una categoria, ma devono essere l'espressione di tutta la famiglia magistratale. Mi auguro che sia così; è un augurio natalizio anche questo. Ma *homo sum, homo sum* con quel che segue, e davvero io non ipotecherei il futuro. Magistrati di Cassazione eletti al Consiglio verranno a porsi, secondo quello che è l'ordine naturale delle cose, in contrapposizione: da un lato i quattro designati dalla categoria e dall'altro i due eletti, ostili alla categoria che non li ha prescelti. E una eventualità che io pavento e che vorrei fosse scongiurata.

Ma allora io domando: quale necessità vi è di questa riforma urgente? Ferme le altre modifiche, non è possibile rimanere ancora nella ottemperanza e nella disciplina del-

l'attuale sistema? Perchè da qui a poco, nel corso della futura legislatura, sarà possibile rivedere, con il sistema di votazione, anche gli altri aspetti che sono a cuore del Ministro, e che sono a cuore nostro, che siamo modesti operatori della giustizia. Qui non urge la necessità di attuare un precetto costituzionale; questo è certo, poichè la Corte costituzionale, interpellata, come dicevo, non ha ravvisato ragione di incostituzionalità nell'attuale sistema di votazioni.

Servirà la soluzione proposta per placare i contrasti nella famiglia giudiziaria? Io non so se valga ad aumentare le lacerazioni, io non so se, per converso l'obiettivo che si vuol perseguire non ci sfugga dalle mani e si rovesci e si capovolga per risvolti, aumentando le scissioni che noi vogliamo evitare e scongiurare.

Se assicurare l'indipendenza della Magistratura minore vuole il sacrificio della Magistratura superiore, della Corte di cassazione, io dirò che non posso condividere siffatto avviso, perchè difendo l'indipendenza della Magistratura da quelle che sono le interferenze dell'Esecutivo, ma non vedo proprio la sopraffazione da parte dell'alta Magistratura. Ognuno ha un suo sistema non dirò di gerarchie, per non dire una parola che potrebbe suscitare un'interruzione del senatore Maccarrone, ma certo di riferimento ad una scala di valori e di funzioni, che non si può sovvertire.

Noi siamo avvocati, onorevole Ministro; professione la più libera che ci sia. L'abbiamo scelta appunto per questa libertà di fare o non fare; per l'amore della indipendenza; per la piena espressione della nostra personalità. Eppure noi stessi ci siamo creati con la legge un organo che limita la nostra attività, in un certo senso, intendetemi, non mi prendete sulla parola. I consigli dell'ordine, nell'esplicazione del mandato disciplinare, con la tassazione degli onorari a noi competenti, nella attuazione delle loro funzioni istituzionali, non sono forse organi che possono, in senso lato, limitare anche la nostra libertà?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Ci sono gli avvocati ammessi alla Cassazio-

ne che non si eleggono separatamente. Il paragone è pericoloso.

P A C E. Questi avvocati iscritti negli albi speciali delle corti superiori sono avvocati: questo è il punto base. Non è che cambia la categoria. Siamo tutti avvocati... (*Interruzione del senatore Perna*).

Ora chiamatela progressione, chiamatela promozione, chiamatela assunzione di funzioni diverse, certo vi è una distinzione dell'alto magistrato per capacità, per esperienza maturata, per più alto prestigio. Io penso che tutto questo non si possa rinnegare, qualunque sia il gioco delle parole. Signor Presidente, se crede, illustrerò con poche parole anche l'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E. D'accordo.

P A C E. Signor Ministro, fermo il nostro consentimento sul collegio unico nazionale, noi crediamo di proporre al Senato un sostitutivo all'articolo 27-*bis* che accolga il principio del collegio unico nazionale, ma per converso noi vogliamo che l'elettorato attivo sia vincolato alla rosa quale proposta dalle tre categorie di merito e di legittimità.

È a tutti noto l'improvviso ed eclatante rovesciamento di fronte, operato nella seduta del 30 novembre scorso dalla Democrazia cristiana.

Accade di dover io riproporre questo emendamento che non è, per paternità, mio, ma è di diversa parte politica e sulla cui opportunità noi, di nostra parte, confluiamo.

Fu una convergenza determinata dalla obiettività delle cose e dalla valutazione delle soluzioni.

Dopo che questo partito aveva in Commissione combattuto la innovazione del sistema elettorale proposto dal Ministro, nel momento del dibattito in Aula abbandonò la sua posizione contraria e votò l'attuale dizione dell'articolo 10. Questo è nella realtà della storia. In quell'occasione, il capo del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, onorevole Zaccagnini, come giustificò tale decisione del suo partito? Sia chiaro, per acquiescenza ad un accordo po-

litico, ma non per meditato riesame ed autocritica in ordine alla scelta già perseguita.

Io posso leggere la dichiarazione dell'onorevole Zaccagnini, ma è già stata ascoltata dalla sua viva voce dall'onorevole Ministro nell'Aula; ed allora la maggioranza relativa democratica cristiana non è tornata sulla sua scelta, non ha compiuto un'autocritica, disconoscendo quello che è il fondamento dell'emendamento presentato dall'onorevole Breganze e da altri autorevoli parlamentari di quella parte politica per una nuova e rimeditata valutazione: ha mantenuto ferma la sua scelta; ha dato i suoi voti di assenso solo per accordo politico.

Io penso pertanto che questo emendamento possa guadagnare l'attenzione del Senato. Non che voi lo votiate. Per quanto sia prossima la Befana, a queste eventualità non credo! In sostanza, sarei pago che voi meditate su questo richiamo, perchè il comportamento del partito di maggioranza relativa nella Camera dei deputati è la migliore riprova del fondamento di questo emendamento, cioè che ogni magistrato voti in un collegio unico nazionale per i magistrati eligendi, senza però decampare al di là e fuori di quella rosa dei designati che viene dalla responsabilità delle categorie medesime.

Così, onorevoli colleghi, la designazione dei candidati da parte delle categorie in numero doppio o, se volete, triplo dei magistrati da eleggere, l'obbligo di esercitare la scelta entro la lista saranno una garanzia che supererà ogni nostra perplessità. Grazie, onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, evidentemente il senatore Pace non è penetrato pienamente nello spirito della Costituzione, se ancora è legato ad un sistema di legge che da tutti è stato criticato e deplorato, perchè non ha tradotto in atto i principi della Costituzione, per quanto concerne l'ordine giudiziario.

Ora, che si debba guardare non già al singolo magistrato, ma alla Magistratura come ad un ordine considerato nel suo complesso, ce lo dice la Costituzione, sia letteralmente all'articolo 104 primo comma, sia nella intestazione e nel corpo di tutto il titolo quarto della parte seconda. È ormai un principio acquisito che l'intera Magistratura costituisce un organo costituzionale, un organo autonomo: deve godere quindi dell'autogoverno, perchè altrimenti la sua autonomia sarebbe un'illusione. Per queste ragioni la Costituzione ha previsto, con una delle soluzioni più felici, il Consiglio superiore della Magistratura quale organo di autogoverno della Magistratura, affidandogli espressamente ogni potestà nei confronti dei giudici, e cioè le assunzioni, le assegnazioni di trasferimento, le promozioni e i provvedimenti disciplinari. La soluzione è perfettamente esatta, perchè altrimenti non si vede come potrebbe affermarsi e sussistere l'indipendenza di un potere sottoposto ad un altro, quale che esso sia, nel governo dei suoi componenti.

Basta guardare gli organi che detengono accanto alla Magistratura gli altri poteri dello Stato: il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale, per vedere che i rapporti tra loro sono e non potrebbero essere altro che rapporti tra uguali, giammai rapporti gerarchici.

Del resto tutti ormai sono persuasi di questo concetto e la messa in opera del Consiglio superiore della Magistratura, avvenuta ormai da anni, consente di ritenere che tutti teoricamente aderiscono a questo modo di vedere, salvo il senatore Pace.

Le difficoltà, però, nascono dal fatto che la traduzione pratica di questi concetti, effettuata con la legge del 24 marzo 1958, numero 195, che regolò la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, non ha realizzato perfettamente e pienamente questi principi.

Occorre rilevare che il Consiglio, così come è stato configurato dal legislatore ordinario, ha risentito della concezione delle vecchie strutture. Il concetto del costituente era stato sempre semplice e chiaro: abolizione della struttura piramidale dell'ordi-

ne, estromissione del Potere esecutivo dal controllo della giustizia. Il legislatore ordinario, invece, eluse tali principi, salvo l'ordinamento gerarchico piramidale, concedendo alle alte gerarchie giudiziarie la metà dei posti in Consiglio riservati a tutti i magistrati, e stabilendo la elezione per categorie. Per garantire al Ministro la subordinazione del nuovo Consiglio così deformato, statui che non si poteva deliberare atto alcuno senza richiesta del Ministro stesso. Sono note due decisioni di rilevante importanza, una che ha messo indirettamente a fuoco, trattando l'aspetto tecnico-giuridico della legge, le antinomie della medesima, l'altra che, affrontando l'aspetto costituzionale, non ha potuto fare a meno di evidenziare il proposito del legislatore ordinario di eludere la volontà del costituente. Nella prima il Consiglio di Stato, infatti, nel ribadire la possibilità di impugnazione contro le decisioni del Consiglio superiore ad altri organi, possibilità completamente contraria alla indipendenza assoluta di cui deve godere un organo costituzionale, evidenziò l'assurdo di consentire ricorso contro la decisione del Consiglio superiore, che governa la Magistratura, in sede disciplinare alla Corte di cassazione, cioè ad un organo composto di magistrati sottoposti al governo del Consiglio stesso.

Con la seconda sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale, nel riconoscere che i rapporti fra il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore, quali configurati dalla legge n. 195, non costituivano attuazione piena dell'indipendenza del giudice, si evidenzia come, al momento della formazione della legge, si sia voluto, da un lato, salvare l'ordinamento gerarchico piramidale dell'ordine giudiziario, concedendo alle alte gerarchie, nelle elezioni del Consiglio, una vasta rappresentanza e un voto multiplo, e dall'altro mantenere la subordinazione dell'ordine giudiziario all'Esecutivo, affidando in esclusiva al Ministro la iniziativa per la nomina dei cosiddetti incarichi direttivi, per i posti-chiave dell'attuale struttura della Magistratura.

Caduta la disposizione fondamentale della legge, che stabiliva un equilibrio tra un

Consiglio superiore in mano all'alta Magistratura e un potere di iniziativa affidato esclusivamente al Ministro, il sistema elettorale adottato non ha più neanche quel senso surrettizio e illegittimo che gli dava la norma e, a nostro parere, rappresenta oggi più che mai quel pericolo di casta chiusa, varie volte paventato dal costituente e dal legislatore ordinario.

Si impone, a nostro avviso, una riforma più vasta di quella presentataci dal Governo, cioè una riforma totale della legge che accentui il carattere costituzionale dell'organo e ne allarghi la base democratica. Non si pretende certo di istituire un rapporto proporzionale nelle varie categorie, perchè esso a sua volta riuscirebbe ingiusto nei confronti di quelle meno numerose; si vuole soltanto ricreare un equilibrio più consono allo spirito della Costituzione e si vuole rinnovare l'attuale sistema che mortifica ingiustamente la categoria dei magistrati di merito.

Ora, non è il caso che io mi soffermi ulteriormente ad illustrare i difetti della legge vigente, i quali del resto sono noti a tutti e sono stati pubblicamente discussi. Basterà ricordare il parere dei magistrati italiani, i quali riuniti a congresso a S. Remo nel 1959 e ad Alghero il 22 settembre del 1963, oltre ad affermare la inderogabile e indifferibile necessità che al Consiglio superiore della Magistratura fosse restituito il pieno potere di iniziativa, sostennero che il sistema di elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore dovesse essere conforme al precetto costituzionale, secondo cui tutti i magistrati, nel loro insieme e non per categorie, devono eleggere i due terzi dei componenti del Consiglio stesso, e auspicarono che, in una prossima revisione della legge istitutiva, fosse riconosciuto senza limitazioni l'autonomo potere di iniziativa del Consiglio superiore della Magistratura e fosse instaurato un sistema elettorale fondato sul collegio unico nazionale.

Tali principi sono stati riaffermati recentemente a Catania dal congresso dell'Associazione magistrati, i quali fecero maggiormente sentire l'esigenza di instaurare un sistema elettorale che rispondesse pienamen-

te ai principi fondamentali della Costituzione. La mia parte politica, già alla Camera dei deputati nel 1964, presentò un disegno di legge che, esaminando tutto il problema, proponeva un sistema diverso, più organico, molto più ampio di quello che ci è stato oggi proposto dal Governo.

Io non mi diffondo ancora di più, nè voglio illustrare quali sono i principi che noi auspichiamo che vengano realizzati, e che sono stati già consacrati nella predetta proposta di legge; ma poichè oggi il tema è più limitato dalla proposta di legge che ci è stata proposta dal Governo, noi ci dobbiamo pronunciare su di essa.

Certo, onorevole Ministro, questa legge non realizza pienamente le aspirazioni dei magistrati; non è — possiamo dirlo apertamente — l'*optimum*, ma tuttavia allo stato attuale essa presenta quanto meno un mezzo che si appalesa idoneo per realizzare, se non un equilibrio completo, una rappresentanza proporzionale. Quanto meno per eliminare gli squilibri. È quello che potremo dire un rimedio al maggiore male, un rimedio non del tutto adeguato, tuttavia. Solo per questo punto, con tutte le riserve cui ho accennato e che avrei voluto esporre, per quanto riguarda la riforma generale, noi aderiamo alla proposta di legge che lei sottopone al Senato, onorevole Ministro, e fin da questo momento io esprimo il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

NICOLETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge 24 maggio 1958, numero 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura non ha avuto certo successo di approvazioni e consensi, se già all'indomani della sua entrata in vigore venne investita da numerose e gravi critiche, anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale di alcune sue disposizioni, con conseguente fioritura di proposte di modificazioni ad inizia-

tiva di parlamentari appartenenti a varie parti politiche.

Il relatore, con molta diligenza, nella relazione alla Commissione di giustizia, le ha enunciate una per una. Si tratta, se non erro, di ben cinque proposte avvenute tutte nell'anno 1964; già, peraltro, la Corte costituzionale, investita da tre ordinanze del pretore di Bologna dell'esame di varie questioni di legittimità costituzionale, aveva dichiarato, con sentenza del dicembre 1963, numero 168, l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 11, della legge predetta, il quale, come è noto, dispone che per le assunzioni in Magistratura, le assegnazioni di sedi, di funzioni, trasferimenti, promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati, il Consiglio superiore della Magistratura delibera su richiesta del Ministro.

Ma, nonostante le insistenti critiche formulate da ogni parte, anche in sedi altamente qualificate; nonostante le numerose proposte di legge di parlamentari, a cui ho già accennato, presentate fin dal 1964; nonostante la sentenza innanzi citata, emessa, come ho già detto, nel 1963, soltanto in data 1° marzo 1967, il Governo ha presentato l'attuale disegno di legge contenente alcune modifiche della legge 24 marzo 1965.

È da aggiungere — me lo consenta l'onorevole Ministro — che, sebbene vi sia stato indubbiamente sufficiente tempo a disposizione — quattro anni dalla data della sentenza della Corte costituzionale — e notevole sia stata l'elaborazione della materia a diversi livelli, il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, non ha affrontato e risolto, come era nelle generali aspettative, il problema nella sua interezza, per una riforma globale ed organica del Consiglio superiore della Magistratura, tanto che il relatore medesimo ha parlato di « piccola riforma ».

Ciò, peraltro, non significa (e quindi riteniamo di non meritare il rilievo da lui formulato in proposito nei nostri confronti) che non riconosciamo l'importanza del provvedimento legislativo di cui si discute. Al contrario noi — come preciserò meglio in seguito — riteniamo che tutto ciò che si ri-

ferisce all'amministrazione della giustizia, all'organizzazione giudiziaria e all'organo che governa la magistratura, abbia sempre grande rilevanza.

Riteniamo soltanto di poter dire quanto meno che per il lungo tempo trascorso si poteva e si doveva fare di più. Dovere di obiettività ci impone, peraltro, di riconoscere che il disegno di legge ha affrontato alcuni problemi che obiettivamente esistevano e che andavano risolti. Così, la modificazione al primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, in conformità della sentenza citata della Corte costituzionale, la quale stabilisce che per emettere i provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della citata legge, il Consiglio superiore della Magistratura non ha bisogno della richiesta del Ministro, che ha comunque la facoltà di farla, senza che peraltro la stessa, come è ovvio, abbia efficacia vincolante. Il relatore ha dato atto al Ministro della sua sensibilità per il fatto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, egli si è uniformato alla medesima, nonostante che la norma di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 1958 non fosse stata ancora modificata. Non ho alcuna difficoltà ad associarmi al relatore in siffatto riconoscimento, ma mi sia permesso di rilevare che, sebbene sia senz'altro apprezzabile il fatto di uniformarsi subito alle decisioni della Corte costituzionale, è tuttavia indispensabile che si provveda anche con doverosa sollecitudine a quelle modificazioni legislative che in conseguenza di tali decisioni si rendono necessarie. Delle altre modifiche apportate dal disegno di legge alla legge del 1958, mi trova consenziente quella relativa all'esclusione, dal novero dei componenti la sezione disciplinare, del primo presidente della Corte di cassazione, per impedire l'assurdo logico e giuridico, purtroppo consacrato nella legge attuale, che egli, nel caso di impugnativa del provvedimento disciplinare avanti la Corte di cassazione a sezioni unite, da lui presieduta, giudichi anche in seconda istanza, e quindi sia chiamato a giudicare ciò che egli stesso ha fatto come giudice di prima istanza. E, per ragioni analoghe, giudico favorevolmente quella che

sancisce la esclusione dalla Commissione di scrutinio del primo presidente della Corte di cassazione, il quale, a norma della vigente legge, deve presiedere la detta commissione di scrutinio per la promozione dei magistrati della Corte suprema. Anche in questo caso, infatti, ove vi sia impugnativa avverso le deliberazioni della detta Commissione, — impugnativa che va proposta avanti il Consiglio superiore — il primo Presidente della Cassazione, che è membro di diritto di tale consesso, si troverebbe a giudicare del suo operato come giudice di prima istanza.

Del pari, mi sembrano meritevoli di approvazione le altre modifiche, a parte il rilievo che effettivamente le norme relative alla composizione della segreteria sono manifestamente regolamentari. L'aver compreso norme siffatte anche nella legge del 1958, n. 195, non è certo motivo valido per ripetere l'errore. Sarebbe davvero tempo di fare le leggi in maniera la più corretta possibile sotto ogni riguardo.

Per quello che concerne l'autonomia per la gestione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei fondi assegnati allo stesso nel bilancio, io, pure apprezzando in sommo grado le ragioni che inducevano un deputato della mia parte ad assumere una posizione critica, non mi sentirei in realtà di contrastarla per la posizione costituzionale che il Consiglio superiore della Magistratura ha. Ma vi è un profondo dissenso per quella che è la parte di gran lunga la più importante del disegno di legge, e cioè sulla modifica al sistema elettorale. Il relatore, senatore Poët, al quale desidero ancora una volta testimoniare il mio apprezzamento per la cura, la diligenza e lo scrupolo con cui ha adempiuto al suo non facile compito, redigendo una relazione completa ed esauriente, ha maliziosamente osservato — cito testualmente — « che il riconoscimento positivo dello sforzo fatto dal Ministro di grazia e giustizia per migliorare la situazione in atto esistente è stato espresso in Commissione, pur con diverse valutazioni e sfumature, da diverse parti politiche: dai democristiani senatori Caroli, Alessi e Pafun-

di, dal comunista senatore Kuntze, oltre che dallo stesso relatore.

Solo le opposizioni — continua il senatore Poët — di parte liberale e missina, le stesse che già formularono la richiesta per il passaggio della discussione del provvedimento in Commissione dalla già deferita sede deliberante a quella referente, sono rimaste attestate su posizioni di netto contrasto con il nuovo sistema elettorale, definendolo da un lato incoerente e portatore di conflitti, di lacerazioni e dissensi e minimizzandone dall'altro lato la portata e l'importanza ».

Ora, sembra evidente che a prescindere dal merito, di cui mi occuperò dopo brevemente, il relatore, sia pure con garbata malizia, muova a noi e ai colleghi del Movimento sociale innanzitutto l'appunto di aver voluto, usufruendo si intende di un diritto riconosciuto dal Regolamento, che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando venisse discusso in Aula.

In verità riteniamo, agendo come abbiamo agito, di non meritare censura alcuna da parte di chicchessia, poichè abbiamo reso in tal modo ancora una volta omaggio non solo al Parlamento, ma anche alla verità. È incontestabile innanzitutto che il disegno di legge di cui discutiamo, per la materia cui si riferisce (Consiglio superiore della Magistratura, organo supremo del governo di uno dei poteri dello Stato), sia di somma importanza, anche se noi lamentiamo che il disegno di legge più volte citato abbia lasciato insoluti altri gravissimi problemi.

Deriva anche da ciò, a nostro avviso, l'esigenza che esso venisse esaminato e discusso in Assemblea. D'altra parte, se dobbiamo parlare — come credo sia doveroso — senza infingimenti e senza ipocrisia, non possiamo non dire che la sede deliberante era desiderata non solo per ragioni di urgenza, ma anche in funzione dell'opportunità di evitare, dopo quanto era avvenuto alla Camera dei deputati in merito al disegno di legge, possibili lacerazioni e divisioni della maggioranza. Quel che è avvenuto alla Camera dei deputati, illustre relatore, le è ben noto. In Commissione il testo del Governo

fu emendato. I democristiani tutti votarono un emendamento proposto dal deputato democristiano Breganze con il quale veniva abolita la facoltà statuita nel testo governativo di votare per due magistrati della Corte suprema di Cassazione fuori della rosa dei designati dal collegio elettorale costituito dai giudici di Cassazione.

Il relatore, onorevole Martuscelli, che dissentiva da tale emendamento, si dimise e fu nominato relatore il democristiano onorevole Mannironi, il quale difese l'emendamento approvato in Commissione. In Aula il Presidente del Gruppo democristiano, onorevole Zaccagnini, pur dichiarando che egli e la sua parte politica erano convinti del pieno fondamento della modificazione sostenuta e consacrata nell'emendamento, affermò che i deputati democristiani, avendo assunto l'impegno politico di sostenere il disegno di legge presentato dal Governo, avrebbero votato a favore del medesimo. Gli onorevoli Mannironi e Breganze non si arresero del tutto e presentarono un altro emendamento diretto ad impedire che le scelte fuori rosa potessero riguardare i magistrati di Cassazione investiti di funzioni direttive. Ma purtroppo anche questo emendamento, come quello approvato in Commissione, per l'apporto dei voti comunisti venne respinto.

Ora è giusto che ciascuno si assuma qui, in Assemblea, le proprie responsabilità. Noi fermamente riteniamo che l'emendamento Breganze fosse da approvarsi e ciò diciamo nella profonda convinzione non solo di rispettare le norme costituzionali — del che non può esservi dubbio alcuno, dal momento che con la sentenza già citata la Corte costituzionale riconobbe non fondata la questione di illegittimità costituzionale del sistema di elezione contemplato dalla citata legge del 1958 (elettori divisi per categorie ed eligendi nell'interno di dette categorie) — ma di evitare che il funesto stato d'animo di divisione, di discordia e di ostilità, che tuttora sussiste tra i magistrati italiani, si aggravi ancor più, come abbiamo fondato motivo di ritenere che avverrà ove si darà la possibilità di eleggere due magistrati di Cassazione al di fuori della rosa compren-

dente i magistrati di Cassazione designati nell'ambito della categoria.

A parte i motivi psicologici, che sicuramente, come ebbi l'onore di chiarire in sede di Commissione, accentueranno le ragioni di dissidio, poichè la elezione fuori rosa, avvenendo contro la designazione della categoria, non potrebbe non avere una portata e un significato polemico nei confronti dei giudici della Corte di cassazione, con l'effetto che la lotta elettorale ne sarà esasperata al massimo con conseguenti fenomeni di clientelismo, io voglio, a dimostrazione che sul terreno logico e giuridico sia più valido il sistema elettorale approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, servirmi non già della mia parola, che è quella di un oppositore, ma di quella di un autorevole componente della maggioranza, cioè del relatore della Camera dei deputati sul disegno di legge di cui stiamo parlando. Dice dunque l'onorevole Mannironi nella sua relazione: « La Commissione giustizia, a maggioranza, come detto, non ha accettato il progetto governativo e lo ha modificato nel senso che l'elettore è tenuto a votare solo nell'ambito dei nomi designati. I motivi sono vari e importanti: è sembrato che il sistema adottato dal progetto governativo fosse eclettico, perchè, attuandolo, avrebbe portato in Consiglio due tipi di eletti, quelli che la categoria di appartenenza ha voluti e quelli che alla stessa categoria sono stati in certo modo imposti dalle altre categorie; seguendo il sistema prescelto nel progetto governativo l'uguaglianza tra le tre categorie sarebbe puramente formale, perchè ne risulterebbero avvantaggiate le categorie di merito. Praticamente, infatti, mentre la scelta di un candidato fuori lista non altererebbe il risultato delle elezioni dei magistrati di merito, potrebbe essere di pregiudizio grave per l'elezione dei membri della Cassazione. Consentendo la elezione fuori lista per due candidati della Cassazione, potrebbe derivarne che, se i magistrati di merito di un certo orientamento concentrassero i loro voti su due determinati candidati, questi sarebbero sicuramente eletti per la nota forza numerica delle due categorie di merito; in tal modo,

la categoria dei magistrati di Cassazione, dopo aver designato i propri candidati, ritenuti più meritevoli, sarebbe messa in condizioni di inferiorità, in quanto potrebbe vedere eletti due tra quelli non designati.

Non appare fondata l'obiezione di coloro i quali affermano che i magistrati di Cassazione avrebbero in Consiglio una posizione prevalente a danno delle altre due categorie: infatti, i magistrati elettivi di Cassazione sono sei, contro gli otto di merito e tra i sei, normalmente, un terzo di essi proviene dalle Corti d'appello periferiche, come è attualmente; e quand'anche si considerassero tra i magistrati di Cassazione i due capi che di diritto fanno parte del Consiglio, la sua composizione ne rimarrebbe sempre equilibrata, in quanto, di fronte agli 8 magistrati di Cassazione, stanno gli 8 di merito e gli altri 7 componenti eletti dal Parlamento, oltre, beninteso, il Capo dello Stato. Perciò appare impossibile che 8 magistrati di Cassazione possano imporsi agli altri 16 ».

E poi ancora, e ho finito: « Non può considerarsi antidemocratico nè limitativo della libertà di voto e di scelta dell'elettore il fatto che tale scelta si effettui tra magistrati designati in altra fase; in sostanza si tratta dello stesso criterio che vige per le elezioni politiche e amministrative nelle quali ogni lista elettorale presenta i suoi candidati, tra cui soltanto l'elettore può esprimere le sue preferenze e non ha diritto di inserire altri nomi che non siano compresi tra i candidati della lista prescelta ».

Et de hoc satis, dirò, per concludere, che a parte la coerenza, la logica e il rispetto di ciascuna categoria, appare assolutamente indispensabile evitare tutto ciò che possa minare l'unità del Consiglio superiore perchè esso, che è l'organo supremo del governo della Magistratura, possa assolvere degnamente la sua altissima funzione.

Ma, qualunque sia per essere la sorte del disegno di legge di cui si discute, io desidero esprimere in questa alta sede la speranza che la Magistratura ritrovi nell'alto senso di responsabilità e di dignità, di cui indubbiamente è animata, le vie della concordia nell'interesse supremo della giustizia. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pafundi. Ne ha facoltà.

PAFUNDI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, brevi considerazioni, in ragione soprattutto del grande amore che mi lega all'Amministrazione della giustizia e per l'importanza notevole che presenta questo disegno di legge che io spero possa arrivare in fondo.

Condivido la speranza dell'ultimo oratore, senatore Nicoletti, che cioè i magistrati, nel loro senso di responsabilità, sapranno trovare quell'unità e quel senso del dovere, cosicchè le divisioni cesseranno e il loro compito sarà svolto in armonia per l'efficienza della giustizia. Onorevoli colleghi, chi conosce l'animo del magistrato, abituato e temprato, con notevoli sacrifici, al grande amore per l'adempimento del proprio dovere, sa che gli altri sentimenti, le altre aspirazioni, che sono purtroppo molto comuni in altri settori della vita pubblica e politica, cessano d'incanto quando il magistrato è nel tempio della giustizia, quando egli entra in Camera di consiglio e sa spogliarsi di quelle passioni, a volte anche impure, che di solito regolano i sentimenti e le azioni umane.

Io penso che questo accorgimento del Ministro guardasigilli, che è servito a sbloccare una situazione che andava radicalizzandosi, potrà giovare veramente ad eliminare quella frattura, che tanto ci rattrista, tra i magistrati, per cui vi sono due associazioni, l'una contro l'altra armata, mentre unica dovrebbe essere la bandiera di fronte alla quale dovrebbe svolgersi quel servizio tanto importante per la vita e per il progresso della società civile.

Io penso che il sistema elettorale — perchè questo è il punto — così ingegnosamente escogitato dal Ministro guardasigilli col suo alto senso di responsabilità, non acuirà la polemica tra coloro che sono in categoria e quelli che sono fuori della rosa, perchè tutti i candidati sono temprati all'esercizio di un'alta responsabilità e tutti, con senso del dovere, nelle determinazioni importanti per la vita dell'ordinamento giudiziario sapranno scegliere e trovare la via obiettiva

che prescindano dalle aspirazioni intime di ciascuno.

La Costituzione ha affidato ai magistrati una grande funzione, riconoscendo la loro qualità di organo costituzionale; essi perciò, in armonia con tutti i postulati della scienza, della dottrina e della politica, più sentiti in quanto il bene della giustizia è un bene supremo intorno al quale veramente ruota e circola tutto quanto può contribuire allo sviluppo della società civile, sapranno trovare quell'alto senso di responsabilità e di consapevolezza per far prevalere i sentimenti più nobili nell'adempimento del loro dovere.

Dovrà cessare così quella acrimonia, dovranno cessare quelle polemiche attualmente esistenti e dovrà aprirsi un orizzonte nuovo che deve essere ispirato al senso del dovere e al prestigio che deriva dalla cultura, dalla maggiore esperienza.

È questa la fiducia e la speranza che ho: che l'ordine giudiziario saprà trovare quella efficienza che è veramente nell'animo e nell'aspirazione di quanti amano il bene pubblico.

Questo disegno di legge realizza notevoli progressi sulla legge del 1958 (infatti quella legge, non attuando in pieno il precetto della Costituzione, determinò un periodo di transizione); questa invece, attuando i precetti della Costituzione, migliorando i servizi, potenziando la segreteria, dando soddisfazioni a coloro che non sono in categoria ma che sono eletti dai magistrati, unificando il pensiero di tutti i magistrati verso il bene supremo per il quale sono chiamati, per il quale devono sentire la vocazione (perchè il magistrato senza di questa viene meno all'elemento essenziale della sua efficienza, della sua funzionalità), io penso con tutta tranquillità si possa approvare, dato che serve a sbloccare quella formazione di categorie che segmenta la vita giudiziaria; si creerà così quel clima di fiducia tra tutte le varie funzioni — anche le più alte, perchè aboliti i gradi, resta l'elevatezza della funzione, la difficoltà della funzione, le responsabilità che le funzioni superiori richiedono per un maggior contributo di cultura, di capacità e di esperienza —, che tutte concor-

rono, dal Pretore al Presidente di Cassazione, alla formazione e alla soddisfazione di quel bene supremo che la società richiede quando non siano bloccate nella polemica e nell'acredine di quelle divisioni che non hanno ragione d'essere, in quanto la funzione tutti deve unificare.

Penso che in tal modo possa aversi una vita giudiziaria ispirata al senso del dovere, ispirata soprattutto al bene comune, ispirata alla finalità di mantenere alla giustizia italiana e alla Magistratura quel primato di capacità, di rettitudine assolutamente insospettata e inalterata e di efficienza che è veramente nei desideri di quanti amano il proprio Paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P O È T, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia replica sarà necessariamente breve, non essendo emersi nel corso di questo dibattito degli elementi nuovi, degli argomenti inediti in una materia che peraltro non poteva consentirli, dato che essa è stata sottoposta al vaglio di un'analisi approfondita, particolareggiata ed anche appassionata, non soltanto nella nostra Commissione e nei circoli, nei convegni, nella stampa di categoria, ma soprattutto nell'altro ramo del Parlamento, dove il discorso, dopo aver minacciato per un istante di uscire dagli argini naturali, è rientrato nell'alveo non della politica deteriorata, caro collega Pace...

P A C E. Legga la relazione dell'onorevole Zaccagnini!

P O È T, relatore. L'ho letta. Dicevo che il discorso è rientrato nell'alveo non della politica deteriorata, ma in quello del buon senso, dell'equità, della giustizia e, per ciò stesso, nell'alveo della democrazia.

Desidero esprimere un ringraziamento agli oratori che sono intervenuti — critici e non — per le parole di benevolo apprezzamento che hanno voluto rivolgere alla mia

persona e alla mia relazione che, se ha un pregio, è certamente e soltanto quello della obiettività e della chiarezza, che consente, io credo, anche a chi non è esperto della materia, una facile intelligenza dei temi in discussione.

Il dibattito di questo provvedimento di legge cade in un giorno non propizio, al termine di una settimana piena di lavoro, di impegni e anche di emozioni, in un giorno che il parlamentare, questo Cireneo non sempre giustamente giudicato, qualche volta vilipeso, spesso misconosciuto, è uso dedicare ad impegni fuori dell'Aula parlamentare ed anche della propria famiglia che, in fin dei conti, non può dimenticare completamente di avere, come qualsiasi altro membro del consesso civile.

Ma chi volesse giudicare dell'importanza della legge oggi in discussione dal numero degli intervenuti a questa Assemblea credo che compirebbe un grosso errore. Questa è una legge urgente ed importante. L'urgenza deriva dalla necessità di convocare i corpi elettorali entro il 19 dicembre 1967, in base alle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quale prevede che le elezioni per il Consiglio superiore abbiano luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Ed essendo il precedente Consiglio scaduto nell'ottobre di quest'anno, così si rende necessaria la convocazione del corpo elettorale entro il 28 gennaio 1968, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione stessa 40 giorni prima, e cioè entro il 19 dicembre 1967.

È da ricordare, invero, che l'articolo 13 del progetto di legge stabilisce che: « Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma... è prorogato di 60 giorni ». Tuttavia, ad evitare che il Presidente della Repubblica ed i Presidenti delle Camere debbano formulare due successivi decreti di convocazione, è opportuno che noi ci riuniamo in questo giorno, ed a questo proposito desidero dare atto della sensibilità dimostrata da tutti i Gruppi parlamentari, i quali, in un'atmosfera politica di tensione, hanno acconsentito che la discussione del provvedimento avvenisse tempestivamente.

Ma il provvedimento di legge, oltre che urgente, è anche molto importante. Sono stato lieto, quindi, di sentire che anche il collega Nicoletti attribuisce questo carattere al disegno di legge in esame e devo scusarmi, in realtà, nei suoi confronti, per averlo coinvolto nella valutazione che aveva fatto il collega Pace in Commissione, tendente a minimizzare la portata e l'importanza del disegno di legge.

È un provvedimento di legge importante, perchè atteso con viva ansia, perchè maturo nella coscienza giuridica del nostro Paese, dato che quello di oggi, qui in quest'Aula, è l'ultimo traguardo di un processo di riforma — sia pure di una piccola riforma — che ebbe inizio, si può dire, all'indomani della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della citata legge 24 marzo 1958 sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, a causa delle critiche e dei rilievi che la legge stessa ebbe in sorte non benevola di immediatamente sollevare.

Mi sia consentito di dire, a questo proposito, senza alcun intendimento di adulazione — da cui rifugge la mia struttura morale e quella, ne sono certo, dell'interessato —, che se questo provvedimento di legge andrà finalmente in porto, come è auspicabile e come tutto lascia prevedere, gran parte del merito è da attribuirsi all'onorevole Ministro guardasigilli, che lo ha concepito con intelligenza e difeso fino all'ultimo con tenacia e lealtà, sostenute da una profonda coscienza democratica e da quella sensibilità particolare che egli ha sempre mostrato per i problemi costituzionali e giuridici e che tutti — io credo — gli devono onestamente riconoscere.

Questo provvedimento non è, come fu erroneamente affermato, la sintesi e la conciliazione ibrida di interessi particolari e contrapposti, di cui il Governo, e per esso il Ministro, sarebbe stato il mediatore. Una simile valutazione non può essere accettata perchè gratuita ed infondata e soprattutto perchè suonerebbe offesa a chi possiede, profondo, il senso dello Stato, in funzione del quale opera ed agisce. Questa legge segna invece uno sforzo diretto ad un miglior adeguamento costituzionale della normativa vi-

gente, come è stato autorevolmente affermato testè dall'illustre collega Pafundi, che ha particolare titolo per parlare su questo tema e su questa materia, e tende anche ad un più efficiente funzionamento dell'ordine giudiziario, della cui indipendenza e del cui autogoverno, che la Costituzione repubblicana solennemente ha sancito, il Consiglio superiore è il tutore e il garante insostituibile.

Se dunque il Consiglio superiore è l'organo cui la Costituzione ha affidato, in pratica, ogni potestà nei confronti dei giudici ai fini dell'autogoverno e dell'indipendenza del potere giudiziario — il che non implica, ovviamente, mancanza di coordinamento dello stesso con gli altri poteri dello Stato (legislativo ed esecutivo), giacchè, se così fosse, ne deriverebbe la rottura dell'equilibrio tra le funzioni primarie dello Stato, inconcepibile in uno Stato di diritto, la cui sovranità è una ed indivisibile —, è chiaro che un tale organo, dovendo esplicare dei compiti tanto importanti e delicati, ha necessità di reggersi su un sistema che riscuota la fiducia unanime dei magistrati, allontani qualsiasi ombra di sospetto anche infondato, segni l'avvio — come diceva testè il collega Pafundi — al superamento delle divergenze e, finalmente, apra la strada all'unità morale — sì, caro collega Pace — di tutta la Magistratura, tanto auspicata da chi, come noi, riconosce nella giustizia una delle componenti essenziali per lo sviluppo sociale, civile, umano e culturale del nostro Paese.

Non credo possa negarsi che il disegno di legge in esame è permeato da un profondo spirito democratico e costituzionale. Sotto tale aspetto e nel quadro del problema dell'equilibrio esterno, la legge riforma o modifica i rapporti tra l'organo e il Ministro guardasigilli, limitando il potere di intervento di quest'ultimo, in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, alla semplice possibilità di formulare richieste, peraltro non vincolanti, e ciò in ossequio alla nota sentenza della Corte costituzionale, ancorchè sia doveroso rilevare che, all'indomani stesso della pubblicazione di questa sentenza, i rapporti tra il Ministro

e il Consiglio superiore furono immediatamente ispirati alla pronuncia della Corte. Prevede inoltre, sempre nel quadro del problema dell'equilibrio esterno, una serie di norme per garantire al Consiglio l'autonoma gestione delle spese relative al suo funzionamento.

È però nel quadro della migliore regolamentazione dell'equilibrio interno del Consiglio, avente un carattere di estrema delicatezza, che il disegno di legge introduce le modifiche più importanti. Le prime due modifiche riguardano la sostituzione del primo presidente della Corte di cassazione nella presidenza della sezione disciplinare e nella presidenza della Commissione di scrutinio per la promozione in Cassazione, rispettivamente con il vice-presidente del Consiglio superiore e con il presidente aggiunto della Corte di cassazione. E ciò allo scopo di eliminare l'incompatibilità implicita nel meccanismo della legislazione vigente, in base al quale il predetto primo presidente partecipa alla decisione di una medesima controversia in due distinti gradi di giudizio.

Ma la modifica senza dubbio più rilevante introdotta dal provvedimento di legge è quella che riguarda il sistema elettorale. Essa è anche l'unica controversa, poichè le altre che abbiamo sopra ricordato sono accettate da tutti, anche dai nostri oppositori.

Al riguardo, abbiamo espresso chiaramente la nostra opinione nella relazione che accompagna il disegno di legge: la nostra e non la mia opinione personale, nella quale si sarebbe riflessa, secondo il senatore Pace, la mia particolare posizione politica, perchè ritengo di essere sufficientemente obiettivo per estraniarmi da questa mia posizione quando redigo una relazione, che deve esprimere il parere complessivo della Commissione. Può darsi che non sia stato felice in questa o in quella espressione, ma il succo e la sostanza del dibattito in Commissione credo di averli rispettati. Dicevo dunque che al riguardo ho espresso chiaramente la opinione della Commissione nella relazione che accompagna il disegno di legge, e non abbiamo alcun motivo per modificarla. Gli argomenti che abbiamo oggi sentito ripetere dagli egregi colleghi Pace e Nicoletti, con mol-

ta convinzione, della quale peraltro noi siamo rispettosi, non hanno potuto convincerci. Sia ben chiaro — e intendo ribadirlo — che dal nostro atteggiamento esula qualsiasi motivo di natura politica o di preoccupazione politica. Ciò che a noi interessa è accertare obiettivamente se il sistema proposto dal disegno di legge sia o non sia più aderente, di quello vigente, ai principi democratici ed alla lettera e allo spirito della Carta costituzionale, che dei principi stessi è l'espressione. Questo è il punto; ebbene, a noi pare che l'articolo 104, quarto comma, non possa dar luogo ad alcun dubbio interpretativo, laddove sancisce, circa i magistrati elettivi del Consiglio, che essi devono essere eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie; la categoria, cioè, è richiamata solo con riferimento agli eletti, non agli elettori. La Costituzione non parla assolutamente di frazionamento del corpo elettorale in tre distinti corpi; essa dispone invece che i membri magistrati del Consiglio superiore, da scegliere fra le varie categorie, siano eletti da «tutti» i magistrati ordinari, siano cioè espressione dell'intero ordine giudiziario, della Magistratura globalmente considerata, votante e rappresentata.

Il fatto che il sistema attuale di votazione sia stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, alle cui decisioni noi ci inchiniamo e ci sentiamo — come abbiamo già scritto — pienamente vincolati, rispettosi come siamo delle istituzioni-cardine del nostro ordinamento giuridico e costituzionale, non esclude che debba e possa farsi uno sforzo per un migliore adeguamento costituzionale, senza minimamente preoccuparci se questo possa far dispiacere o piacere all'una o all'altra parte, proprio perchè non possiamo adattarci all'idea di considerare la Magistratura composta da parti tra loro distinte, cristallizzate o, peggio, contrapposte, in quanto noi la vediamo come un tutto inscindibile, organicamente strutturato e operante, per il bene e nell'interesse della collettività nazionale e della democrazia, che in essa ha riposto fiducia nel momento in cui sancì la nuova Costituzio-

ne, e che questa fiducia ha sempre confermato.

Allora non ha fondamento, mi scusino i colleghi Pace e Nicoletti, parlare di violazione, di rottura del principio di rappresentatività. Ciò che si deve evitare è proprio la esaltazione o l'esasperazione di questo principio che, veramente, viene ad introdurre nel Consiglio superiore un concetto di politicizzazione che non possiamo accettare, di quella politicizzazione deteriore che evidentemente non può entrare nell'Aula del Consiglio superiore.

Naturalmente è da distinguersi nettamente la politica deteriore dalla politica vera ed autentica, perchè politica significa vivere nella *polis*, concepire la strutturazione e la organizzazione e lo sviluppo di una data società in base a determinati principi, e sotto questo aspetto nessun cittadino che viva in una comunità nazionale può essere estraneo ed indipendente dalla politica.

P A C E. È questione di parole.

P O È T, *relatore*. Non siamo esattamente d'accordo. I magistrati eletti, e sono lieto che lei abbia dato atto di questo, non vanno a portare nel Consiglio superiore le istanze o gli interessi particolari della categoria di provenienza, ma vanno a collaborare all'affermazione del prestigio di un altissimo ordine o potere, qual è quello giudiziario.

Se così stanno le cose, mi pare non possa negarsi che il sistema proposto dal Governo, e che consente l'elezione di due magistrati di Cassazione, su sei, al di fuori della rosa designata dalla categoria, si qualifica come un tentativo lodevole, posto in essere per risolvere la controversa questione. Perciò esso dovrebbe essere accettato da tutte le categorie, senza distinzioni, proprio nell'interesse superiore della Magistratura e della intera comunità nazionale. Questo è stato e continua ad essere il pensiero della Commissione.

Noi non crediamo che il nuovo sistema possa approfondire i conflitti; pensiamo, invece, che li possa, via via, appianare, e riteniamo ragionevole la previsione che dal provvedimento discendano conseguenze po-

sitive e distensive, proprio perchè con esso verranno a cadere, o almeno ad attenuarsi, le cristallizzazioni che tutti abbiamo lamentato.

Rendiamo omaggio, in questa sede, a tutta la Magistratura italiana ed in primo luogo alla Cassazione, anche noi persuasi, alla pari del nostro Calamandrei, che essa è l'unico strumento atto a realizzare il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma, nel tempo stesso in cui il legislatore esprime questo riconoscimento, esso ha giusto motivo di chiedere ai destinatari della nuova normativa di accoglierla con serenità e con lo spirito che l'ha dettata.

Se questo sarà, io sono persuaso che da questo provvedimento di legge discenderanno degli effetti positivi e favorevoli al consolidamento dell'alta opinione che noi abbiamo della giustizia e della fiducia che poniamo nei magistrati, e perciò delle conseguenze favorevoli al progresso civile del nostro Paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mia replica sarà breve, anzi brevissima, perchè tra l'altro è stata preceduta dalla chiarissima replica del nostro relatore e non può non cominciare con un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti e che hanno attivamente e solertemente lavorato nella Commissione, al Presidente della Commissione e soprattutto, sono tenuto a dire, al nostro relatore, perchè egli ha avuto in questa sede l'amabilità di dire le cose che egli ha detto nei miei confronti. Ma il ringraziamento gli è dovuto in primo luogo perchè egli, in Commissione e in quest'Aula, con la sua relazione, ha tolto, credo, dall'animo di molti di coloro che dissentono da questa legge, dei dubbi ai quali il dissenso era legato. Però io devo aggiungere, signor Presidente, se me lo consente, un ringraziamento a lei ed ai capi Gruppo, cioè ai rappresentanti di tutte le parti politiche in quest'Aula, perchè hanno consentito che questa legge

venisse in discussione rapidamente, nonostante le difficoltà del calendario del Senato. Questa, se mi consente, onorevole Presidente, è una prova di altissimo senso di responsabilità. Certo, ella non ha bisogno dei miei riconoscimenti, ma io desidero farli in questa sede perchè fra l'altro, se questa legge non arrivasse a maturazione a tempo opportuno, si potrebbero aprire problemi delicati ai quali ha accennato poco fa il relatore.

Come è stato ricordato, onorevoli colleghi, la riforma era voluta da tutte le parti politiche. Qui, fra l'altro, io mi trovo, come mi sono trovato alla Camera, di fronte alla curiosa situazione che tutti hanno riconosciuto, che una riforma era necessaria e che coloro che non accolgono la mia riforma, il mio disegno di legge, stanno sospesi fra un giudizio di eversione di questo disegno di legge e un giudizio di insufficienza. E' naturale che da una parte o dall'altra, da coloro che consentono o dissentono, ci siano riserve, però non si può, come è stato fatto alla Camera ed anche qui, sia pure con maggior garbo, riconoscere l'urgenza della legge e rimproverare la sua capacità di eversione e contemporaneamente la sua insufficienza, la sua limitatezza rispetto ai problemi che il Consiglio superiore della Magistratura poneva. Noi ci troviamo, dunque, di fronte ad una serie di proposte di legge — anche in questa Assemblea, oltre che alla Camera, ce n'era una — e abbiamo dovuto fare una scelta dei temi ai quali potesse applicarsi e fosse urgente applicare una riforma. Vorrei dire al senatore Pace, al senatore Nicoletti e a tutti coloro che hanno rimproverato la tardività dell'intervento del Governo che questa — che voi chiamate una escogitazione — soluzione del sistema elettorale...

PACE. Questo marchingegno.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Credo che lei deprima un pochettino il significato di questa riforma chiamandola un « marchingegno ». Come tutte le soluzioni semplici — ma non è un uovo di Colombo, naturalmente — è una soluzione che può dar luogo a questa ironia da parte

di coloro che vogliono le cosiddette soluzioni sistematiche. Comunque, questa soluzione, il Ministro guardasigilli (perché mi appartiene, non è dei miei uffici) l'ha immediatamente intravista appena il problema si è posto con le proposte di legge. Se molto tempo è passato prima della presentazione del disegno di legge è stato proprio perché non bisognava raggiungere un accordo tra organizzazioni, non un accordo di carattere deteriore, come viene qui indicato qualche volta, ma bisognava placare le apprensioni, e dimostrare che questo sistema poteva soddisfare le esigenze più urgenti, e nello stesso tempo non aveva capacità di offendere suscettibilità, né capacità di creare le preoccupazioni che venivano espresse. Ecco la ragione del ritardo, ed ecco la ragione di quell'accordo politico che il senatore Nicoletti in questo momento tratta con molto sdegno. Senatore Nicoletti, non si fanno, non sono leciti accordi politici su una legge che tocca interessi politici e morali così importanti? (*Interruzione del senatore Nicoletti*). Siccome lei ha trattato in modo sprezzante la Democrazia cristiana, o meglio il Gruppo democristiano alla Camera perché si è adeguato a questo accordo politico, pur con certi dissensi che parte di quel Gruppo aveva di fronte alla legge...

N I C O L E T T I. Mi sono limitato soltanto ai fatti, onorevole Reale, senza disprezzare niente.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma lei, senatore Nicoletti, non sta qui per fare la storia, sta qui per fare la politica, e se rileva un fatto vuol dire che lo rileva per trarne dei significati politici. Sappiamo tutti che quando parliamo vogliamo raggiungere certi risultati. Comunque questa è la ragione dell'accordo politico: l'accordo politico è stato la conseguenza di uno sforzo per placare preoccupazioni e per dimostrare che la soluzione poteva corrispondere nella sua sostanza alle esigenze che erano state poste. Non esisteva, come ha ricordato poco fa il relatore, un problema costituzionale in senso formale poiché la Corte costituzionale aveva dichiarato che

il sistema vigente poteva benissimo entrare nell'ambito della norma costituzionale, però la stessa sentenza della Corte costituzionale conteneva alcuni accenti che dimostravano se non le sue perplessità, per lo meno la sua inclinazione a consigliare che con legge ordinaria si rendesse un po' più vicina allo spirito della norma costituzionale la soluzione del problema delle elezioni del Consiglio superiore.

Credo di ricordare che prima ancora che da Ministro, già da deputato, io ho posto per me e per il mio partito il problema del Consiglio superiore nel senso di trovare soluzioni più vicine allo spirito della Costituzione e debbo dire, come ho ricordato alla Camera, che se la sentenza della Corte costituzionale non ha giovato — ed è stata la ragione della mia polemica con coloro che la hanno tanto esaltata — alla risoluzione del problema, appunto perché gli ha tolto la sua drammaticità costituzionale, questo però non ha impedito la ricerca di una soluzione che fosse più vicina allo spirito ed anche alla lettera della Costituzione. Infatti, come vi ha ricordato poco fa il relatore e come voi tutti sapete, la Costituzione stabilisce che la parte dei magistrati del Consiglio superiore sia eletta da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle categorie.

Senatore Pace, quando lei poco fa mi ha ricordato che gli avvocati nei Consigli dell'Ordine eleggono tutti, ma eleggono avvocati, lei mi ha dato un argomento quasi definitivo, perché gli avvocati non si dividono in categorie, come non si dividono in categorie i magistrati. Ci sono gli avvocati più giovani, che si occupano solo delle cause di merito e ci sono quelli che o per anzianità o spesso, come è accaduto anche a chi vi parla, per esame, sono andati ad iscriversi nell'albo degli ammessi alla Cassazione. Quindi vengono eletti tutti insieme senza questa distinzione di categoria. Il suo esempio pertanto, se lo volessimo utilizzare, porta semmai al di là del mio disegno di legge. La Corte costituzionale dice « da tutti... tra », quindi dice da dove dobbiamo trarre questi eligendi. E tutto ciò trova riscontro in un'altra posizione che lei ha giustamente

ricontrato, poichè, quando si tratta della elezione dei membri laici, che cosa dice la Costituzione? Che devono essere eletti dal Parlamento, dalla somma della due Camere, tra gli avvocati con quindici anni di professione e i professori di materie giuridiche. Si parla quindi delle categorie entro le quali l'eligendo va scelto, ma nessuno dice che gli avvocati si devono eleggere da soli o che i professori universitari devono designare i loro candidati. Quindi, in materia, lo spirito della Costituzione porta a soluzioni diverse da quella che è consacrata nella legge vigente.

Credo di poter appena accennare — del resto lo ha fatto poco fa il relatore con un accenno, che però era chiarissimo — ai vari problemi, sei in tutto, che abbiamo dovuto centrare. Per cinque di questi le soluzioni hanno avuto l'adesione anche di coloro che dissentono dalla legge.

Abbiamo sollevato, ad esempio, il problema dei rapporti con il Ministero e lo abbiamo risolto in conformità della pronunzia della Corte costituzionale. In proposito il relatore ha avuto la bontà di ricordare che, di fatto, ci eravamo già adeguati immediatamente alla decisione costituzionale. Inoltre abbiamo risolto il problema della composizione della sezione disciplinare che è di una certa importanza sintomatica. Io non appartengo alla categoria di coloro — ce ne sono anche tra i magistrati — che imputano ai magistrati della Cassazione chissà quali prave intenzioni. Tuttavia vi era un fatto di grande illogicità, perché, dal momento in cui esiste una impugnazione alle sezioni unite della Cassazione per le decisioni in materia disciplinare, non si può mettere il presidente della Cassazione a decidere in primo grado, e in secondo grado in Cassazione.

Non abbiamo risolto, ma ce lo eravamo proposto, il problema assai grosso delle impugnazioni. In proposito, come sapete, ci sono due posizioni contrastanti e, si può dire, nell'animo di ciascuno di noi che vuole approfondire il problema vi sono queste due posizioni. Infatti, da un lato, abbiamo nella Costituzione elementi i quali affermano che le impugnazioni debbono

esaurirsi nell'ambito del Consiglio superiore, data la sua natura di organo autonomo e di organo costituzionale e data anche una disposizione specifica della Costituzione secondo la quale spetta al Consiglio superiore decidere su determinate questioni; dall'altro lato abbiamo, però, nella stessa Costituzione, due disposizioni fondamentali per la difesa dei diritti del cittadino, le quali stabiliscono che è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e vi è sempre il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti penali. Pertanto vi è questo contrasto nell'animo di ciascuno di noi ed io ero incline alla prima soluzione, cioè a quella di ricondurre tutto nell'ambito del Consiglio superiore. Ma poi, approfondendo la materia, sono diventato perplesso e non ho ornessuna ragione per non confessare questa mia perplessità, essendo stata attratta la mia attenzione appunto da queste due norme che rappresentano la difesa di certi diritti fondamentali.

Tuttavia, per buone ragioni, la Commissione giustizia della Camera e poi quella del Senato, approvando quanto era stato fatto, hanno ritenuto di accantonare il problema. Infatti noi attendiamo una pronunzia della Corte costituzionale su questo quesito: le norme della legge vigente, le quali accordano ricorsi esterni al Consiglio superiore, sono costituzionali oppure no?

Evidentemente non c'era una ragione di necessità, perché noi non dobbiamo attendere necessariamente le pronunzie della Corte costituzionale; ma c'era una ragione di opportunità per accantonare la soluzione.

Gli altri problemi sono meno importanti. Per quanto riguarda l'autonomia della gestione, prendo atto del fatto che il senatore Nicoletti si è dissociato dalle conclusioni del liberale onorevole Valitutti e accetta le soluzioni adottate; come si vede succede in tutte le buone famiglie che vi siano dei contrasti, quindi non bisogna meravigliarsi di questo cambiamento. L'autonomia della gestione era reclamata dal Consiglio superiore e ad essa, pure con certe riserve che sono state espresse, siamo pervenuti. Vi era poi il problema della composizione

della segreteria e si tratta certamente di norme regolamentari, senatore Pace e senatore Nicoletti. E' inutile continuare a ripetere qui l'accusa al Governo di andare in senso opposto alla delegificazione.

Io sarei contentissimo di fare leggi di quattro articoli e di fare poi regolamenti; senonché noi dovevamo modificare delle disposizioni che erano scritte in una legge e quindi dovevamo fare un articolo di legge. Potevamo semmai — e anche questo è stato detto alla Camera — dire in questo articolo di legge che quelle questioni sarebbero state regolate con regolamento. Ma data la urgenza e la parzialità, diciamo, della riforma, che non esclude di ritornare su questo argomento, evidentemente la soluzione che è stata adottata è una soluzione di buon senso.

In ultimo c'era il grosso problema del modo di elezione. Tutti hanno riconosciuto che questo è il problema fondamentale. Io non desidero ora, per non farvi perdere tempo, polemizzare con coloro che da una parte dicono che questa legge non è nulla e dall'altra dicono che scardina tutto. La legge è quella che è e se ha avuto alcune opposizioni piuttosto strenue vuol dire che qualche cosa modifica. Ad ogni modo questa è la parte più importante, e io debbo prendere nuovamente atto che nessuna forza politica, né alla Camera né al Senato, ha sostenuto la permanenza del sistema attuale. Poco fa abbiamo sentito il senatore Pace sostenere che per lo meno ci vuole la elezione da parte di tutti.

P A C E . L'ho sostenuto fin dal 1963.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma io le voglio dire, senatore Pace — come mi pare di averle detto in una interruzione — che l'argomentazione a favore dell'elezione universale colpisce anche il sistema delle rose rigide. Comunque io mi limito a prendere atto che tutti hanno ritenuto che il sistema attuale dovesse essere modificato, e le sole istanze relative al mantenimento dell'attuale sistema sono state affidate alla speranza che questa legge non arrivasse a tempo, non sono mai state espres-

se in proposte. Si è pensato: cerchiamo di perdere tempo, così le cose rimarranno come stanno.

Noi dovevamo scegliere: o la soluzione radicale del voto libero da parte di tutti i componenti della Magistratura, cioè senza una preparazione di designazioni, o il sistema delle rose rigide più o meno larghe, con vari sistemi di scelta di queste rose, oppure la rosa parzialmente rigida e in parte libera, nel senso che una parte degli eligendi possa essere scelta al di fuori delle designazioni; e questo è il sistema che abbiamo scelto.

Ora, con questo sistema, che qui è stato discusso, resta prima di tutto l'appartenenza alle categorie che è l'elemento richiesto dalla Costituzione; i componenti vengono scelti tra le categorie. Inoltre viene introdotto quel crisma dell'elezione generale che piace a tutti, anche al senatore Pace. Quindi si dà una limitata possibilità di uscire dalla rosa la quale, secondo me, non è il marchingegno di cui si dice, ma è la caratteristica di questa legge, una caratteristica alla quale io attribuisco, spero non illudendomi, molta importanza. Infatti prima di tutto, noi, partendo proprio dalla nostra concezione che bisogna che i magistrati siano conosciuti da coloro che li eleggono, utilizziamo le conoscenze che i magistrati di merito hanno di coloro che hanno il grado di Cassazione ma operano in mezzo ai magistrati di merito. In secondo luogo evitiamo, proprio come poco fa il relatore ha ancora una volta chiarito, la cristallizzazione fra categorie. Infatti ora i componenti del Consiglio superiore sono per una parte necessariamente eletti dalla Magistratura di legittimità e per una parte necessariamente eletti dalla magistratura di merito. E' proprio la rigidità che fa la pericolosità del sistema. Infatti anche se non è vero (e io mi auguro e penso che non sia vero), tuttavia rimane questa specie di presunzione: quelli sono i rappresentanti di una parte, questi sono i rappresentanti dell'altra parte.

Quindi noi abbiamo la possibilità di un ricambio dei magistrati di Cassazione che vengono eletti dai magistrati di merito liberamente, indipendentemente dalle desi-

gnazioni, e dei magistrati di merito che vengono eletti dai magistrati di Cassazione.

Il relatore ha ricordato la mia conclusione dell'altro giorno alla Camera dei deputati. Noi otteniamo una certa fluidità, noi — come poco fa ha rilevato egregiamente il senatore Pafundi, che ha la sensibilità che gli deriva dalla sua lunga esperienza giudiziaria e dall'amore e dall'impegno che porta a questi problemi — tentiamo di sbloccare la situazione, cerchiamo di evitare che vi sia una linea invalicabile tra magistrati di una categoria e magistrati di un'altra categoria. Ciò anche se si afferma, come è stato fatto in Commissione, che noi spostiamo soltanto questa linea e la facciamo passare nell'ambito della Cassazione — perchè è di questo che ci si preoccupa, — in quanto istituiamo tale linea tra coloro che appartengono alla rosa e coloro che per avventura siano stati eletti fuori della rosa. Dico « per avventura », perchè non è necessario che ci siano degli eletti fuori della rosa. Anche se è vero che noi spostiamo questa linea all'interno della magistratura di legittimità, per lo meno si tratta di una linea fluida e non preordinata ed immutabile. Voi potete immaginare tutte le ipotesi possibili, potete immaginare che venga eletto al di fuori della rosa un solo magistrato o due oppure nessuno; esiste comunque una possibilità teorica di sbloccare la situazione e di essere tutti d'accordo.

E quando voi partite dall'idea — che io spero infondata — che non vi sia possibilità di sortire da questo sistema, che si opererà in blocco, che si costituiranno maggioranze preformate, che vi saranno campagne elettorali e lotta a celtello, io osservo che, se noi immaginiamo tutto questo, veramente ci riferiamo ad un ambiente così perfido ed immutabile che nessuna legge potrà servire e tanto meno serve la legge attualmente in vigore. Voi fate questione domani di un'accusa di illegittimità a coloro che siano stati eletti nella rosa per necessità, cioè fate la previsione che i magistrati di merito affermino che i due eletti fuori dalla rosa siano magistrati eletti legittimamente, mentre gli altri non lo siano perchè imposti dalla categoria. Dovete però

ricordare che attualmente questa ipotesi regge in modo più grave, perchè una tale accusa può essere fatta oggi a tutti coloro che sono stati eletti dalla categoria della Cassazione, contro la quale si farebbe appunto questo attacco.

Abbiamo dunque un sistema più duttile, un sistema non cristallizzato, che consente il ricambio tra le categorie.

Vorrei ora rispondere ad una osservazione del senatore Pace. Egli afferma: voi non considerate la possibilità della dispersione dei voti sui due esterni. Senatore Pace, lei oggi nei miei confronti è proprio in vena di regali natalizi! Infatti mi ha regalato un argomento formidabile contro coloro che temono il verificarsi di una cristallizzazione sui due, cioè che tutti i magistrati di merito blocchino sui due in modo che questi vengano eletti trionfalmente e gli altri con pochi voti. Se questa dispersione esiste, questa è la prova provata che il sistema non provoca la cristallizzazione e una divisione assolutamente insuperabile fra i magistrati. La ringrazio quindi per la squisita cortesia con cui mi ha fornito questo argomento.

P A C E . Le ho premesso che siamo in clima natalizio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Lo so, anche se lei non ha ancora l'età per essere un re magio. (*ilarità*).

E' stato opposto che questo è un sistema empirico, eclettico, illogico eccetera; in materia di sistemi elettorali, se mi consentite, ho una certa esperienza perchè me ne occupo dal tempo della Consulta, e posso affermare che non esistono soluzioni sistematiche, pure, obbedienti ad una pura razionalità; esistono sistemi che, dovendo tener conto di varie esigenze, debbono necessariamente ricorrere ad adattamenti. In questo caso l'esigenza era quella di sbloccare la situazione, per cui è stato fatto questo sistema che a voi pare empirico, illogico, non rispondente ai principi puri (e non so poi quali possano essere i principi puri in materia di elezioni).

D'altra parte, senatore Nicoletti, a lei che si è molto meravigliato (e devo darle atto che l'ha fatto, come sempre, con signorilità di termini) di questo sistema elettorale che giudica empirico o chissà quanto dannoso, io debbo non solo ripetere, a proposito dell'altro piccolo particolare dell'autonomia finanziaria di gestione, che si può essere in dissenso nello stesso Partito. Ma se io avessi accolto il sistema proposto dall'onorevole Bozzi, che impegna, credo, il Partito liberale, a che cosa si sarebbe pervenuti? A un sistema, sì, nel quale gli elettori di primo grado avrebbero dovuto necessariamente votare tra i candidati della rosa, ma tale rosa che sarebbe stata composta di 24 membri della Cassazione — e mi limito a parlare della Cassazione — sarebbe stata costituita con voto limitato; ogni magistrato della Cassazione avrebbe votato per 8 magistrati, e allora delle due l'una: o voi immaginate che i magistrati della Cassazione si sarebbero organizzati e avrebbero votato una parte per 8, un'altra parte per altri 8 e un'altra parte per altri 8 ancora, per assorbire maggioranza e minoranza, dimodochè sarebbe stata una presa in giro, e cioè un sistema per gettare polvere negli occhi; oppure la maggioranza si sarebbe rivolta tutta a fare affermare 8 candidati, cosicchè voi avreste lasciato a disposizione di una piccola minoranza i 16 posti della rosa e quindi avreste dato la possibilità ai famosi magistrati di merito di eleggere solo quelli appartenenti alle minoranze, cioè corrispondenti alle loro idee; avreste quindi non mitigato, ma capovolto necessariamente il sistema. Ho detto questo per invitarvi, quando fate delle critiche di eversione, di approssimazione e di disattenzione, a guardare prima di tutto che cosa avete proposto voi, cioè un sistema avventuroso, rispetto al quale il nostro è un sistema cauto, leale, aperto che raggiunge ciò che vuole raggiungere e non consente quelle sovversioni alle quali ho accennato.

Si è detto pure — e veramente è stato detto un po' meno chiaramente — che in questo modo si sovverte il criterio della rappresentanza, perché si fanno rappresentare una categoria da non eletti, da non

scelti nella categoria stessa. Ora, il criterio della rappresentanza è un argomento sul quale si è molto insistito alla Camera dei deputati. Il concetto della rappresentanza io lo respingo decisamente, perchè non è nella Costituzione. La Costituzione parla di « eletti tre » cioè stabilisce le categorie così come le stabilisce per i membri laici, tale e quale, tra le quali debbono essere eletti. Inoltre non è nella natura dell'istituto, perchè questi eletti non vanno a rappresentare (guai se noi lo immaginassimo!) gli interessi di coloro che li hanno eletti, magari per rendere domani il servizio agli elettori che li hanno mandati; questi vanno ad adempiere una funzione di estrema delicatezza e di squisito interesse pubblico, e guai se dubitassimo del senso di responsabilità di coloro che sono chiamati a questa funzione. Quindi non c'è il concetto della rappresentanza né nella Costituzione né nello spirito dell'istituto. Questa idea deve essere completamente bandita. Coloro che vanno al Consiglio superiore della Magistratura, siano membri eletti dal Parlamento, cioè membri laici, o siano membri di diritto, oppure siano espressione dei magistrati, vanno ad adempiere un'altissima funzione di governo della magistratura e non rappresentano nessuno: vorrei dire che rappresentano la Nazione, la quale vuole che essi adempiano nel modo migliore la funzione ad essi assegnata.

Delle conseguenze della legge ho già parlato. A proposito delle apprensioni intorno a quello che succederà, io ho già detto che si teme che ci sia l'accusa di illegittimità per i quattro membri vincolati. Oggi dovremo considerare questa accusa rivolta ai sei membri vincolati. Io sono convinto che la soluzione, che noi abbiamo cercato e di cui poco fa è stata raccomandata l'approvazione, certissimamente non peggiora il sistema attuale; io credo che certamente lo migliori, attenuando se non altro, e probabilmente eliminando, la tensione in atto, che è una cosa veramente pericolosa.

Io credo di potere e dovere associarmi all'augurio proferito da tutti coloro, consulti ed inservienti, che si sono occupati in quest'Aula ed in Commissione di questo

disegno di legge, che i magistrati sappiano fare dello strumento che noi abbiamo messo a loro disposizione un uso adeguato all'importanza delle cose che devono fare, in seguito a questa elezione, e dei compiti che

gli eletti debbono svolgere; che essi sappiano dimostrare non spirito di faziosità, ma spirito di apertura e quella devozione all'interesse superiore del Paese alla quale poco fa si è riferito il senatore Pafundi.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*). Questa legge, dunque, non è nè completa nè perfetta, ma si inserisce in un processo di aggiustamento di un delicato equilibrio. Infatti, onorevoli senatori, se voi avete ragione quando dite che questa legge sul Consiglio superiore della magistratura avrà bisogno di altri ritocchi, è da considerare che noi siamo in presenza di un equilibrio delicatissimo, perchè ci sono dei problemi per i quali la ripercussione di una soluzione, in un senso o in un altro, è talmente importante che dobbiamo procedere con cautela. L'equilibrio tra i poteri dello Stato, come recenti episodi ci hanno richiamati a considerare, è assai difficile da raggiungere; ho detto in Commissione che questa è un po' come la questione della quadratura del circolo: non ci sono soluzioni astratte e perfette, cioè teoriche, ma solo soluzioni pratiche. Ecco perchè non dovete meravigliarvi se, di fronte a questo problema, il legislatore responsabile procede per approssimazioni affrontando le questioni secondo la loro maturazione; quindi è forse ingiusta l'accusa che non è stata fatta una bella riforma globale, che risolvesse insieme tutti i problemi.

Noi abbiamo voluto contribuire a migliorare questo difficile equilibrio, cioè a risolvere in qualche modo questo delicato problema. Questa è la sola ambizione della legge.

Tutti hanno riconosciuto la delicatezza di questo equilibrio e la necessità di una evoluzione, di un continuo perfezionamento del quale noi crediamo che questa proposta di legge costituisca un mezzo.

Ecco perchè io ve ne raccomando, con tranquilla coscienza, l'approvazione; racco-

mandazione, questa, che include naturalmente anche quella, per non tornare più a discutere sull'argomento, di respingere gli emendamenti che sono la negazione del sistema adottato dalla legge. Grazie. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura ».

(*E approvato*).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di Corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale.

I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di Corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonchè dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro di grazia e giustizia.

La segreteria dipende dal Comitato di presidenza ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro di grazia e giustizia può formulare richieste ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La Commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.

La deliberazione della Commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

(È approvato).

Art. 7.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.

Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ».

(È approvato).

Art. 8.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25.

Collegi elettorali.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

b) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

Art. 26.

Formazione della lista nazionale.

Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per non più di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

Art. 26-bis.

Termini per le votazioni.

Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.

Art. 27.

Uffici elettorali.

Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

- 1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione;
- 2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;
- 3) l'ufficio distrettuale presso ogni Corte di appello e sezione staccata di Corte di appello e presso ogni tribunale.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale

hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni Corte d'appello e di ogni tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale.

Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la Corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le Corti di appello e sezioni di Corte di appello e presso i tribunali ».

(È approvato).

Art. 9.

Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 27-bis.

Formazione della lista nazionale.

L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonché agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

Art. 27-ter.

Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore.

La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

Art. 27-quater.

Proclamazione dei risultati.

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nello ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

P R E S I D E N T E . A questo articolo da parte dei senatori Pace, Pinna, Nencioni e Franza sono stati presentati due emendamenti sostitutivi che si riferiscono all'articolo 27-bis da inserire nella legge 24 marzo 1958.

F E N O A L T E A . «Nello stampato vi è un errore. Gli emendamenti si riferiscono all'articolo 27-ter.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura degli emendamenti tenendo conto della rettifica.

B O N A F I N I , Segretario:

Nell'articolo 27-ter che viene inserito nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Cassazione, di cui due con ufficio direttivo scelti fra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati »;

Sostituire inoltre il terzo comma dello stesso articolo 27-ter con il seguente:

« Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questi emendamenti.

P O E T , relatore. La Commissione è evidentemente contraria.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si è già espresso in senso contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Pace e da altri senatori. Chi lo approva e pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il secondo emendamento resta pertanto precluso.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-*quater*, ultimo comma ».

(È approvato).

Art. 11.

Le schede per la votazione di designazione dei candidati sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori in conformità ai modelli A, B, C annessi alla presente legge.

Le schede per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura sono stampate in conformità del modello D annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

(È approvato).

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di sessanta giorni.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Allegati.

Mod. A (rosa)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di cassazione.

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
(1)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

*Magistrati di Corte di cassazione
con ufficio direttivo.*

- 1
- 2
- 3
- 4

Magistrati di Corte di cassazione.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

(1) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. B (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di appello.

Primo (1) Collegio
() (2)

ELEZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di Corte d'appello.

1
2

-
- (1) Oppure: secondo, terzo, quarto.
 - (2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di appello compresi nel collegio.
 - (3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. C (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari.

Primo (1) Collegio
() (2)

ELEZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di tribunale.

1
2

-
- (1) Oppure: secondo, terzo, quarto.
 - (2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di appello compresi nel collegio.
 - (3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. D (giallo)

Scheda per la manifestazione del voto per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

ELEZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
(1)

Votazione per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo.

1
2

-
- (1) Indicare la data della votazione.

Magistrati di Corte di cassazione.

1
2
3
4

Magistrati di Corte di appello.

1
2
3
4

Magistrati di tribunale.

1
2
3
4

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B O N A L D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame doveva affrontare e risolvere i gravi e fondamentali problemi che si pongono in ordine a quell'organo delicato e fondamentale che è il Consiglio superiore della Magistratura; tale organo, nel nostro sistema costituzionale, è proprio strumento di equilibrio tra il potere politico, il potere esecutivo ed il potere giudiziario. Essenziale, quindi, nel disegno di legge è la parte che si riferisce alla elezione dei membri togati del Consiglio superiore della Magistratura. Infatti, ormai è indispensabile riformare il sistema di elezione, permettendo a tutti i magistrati indistintamente un voto più significativo e quindi rivalutando la rappresentatività delle magistrature di merito nei confronti della preminenza dei magistrati di Cassazione, pregiudizievole per l'indipendenza interna dei giudici. D'altra parte, è necessaria, per rispettare lo spirito della Costituzione, la separata rappresentatività delle varie categorie.

Con ciò diciamo che, pur essendo importanti e forse accettabili le altre parti del disegno di legge in esame, per quanto lacunose, in realtà il punto centrale, il punto veramente determinante, è proprio quello che si riferisce alle elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della Magistratura e quindi è su questo punto che noi basiamo il nostro atteggiamento negativo.

In realtà, accogliamo il sistema di dividere le elezioni in due fasi: l'una per la designazione dei candidati da parte delle tre categorie separatamente, onde rispettare il precetto costituzionale (articolo 104 della Costituzione « tra gli appartenenti alle varie categorie »); l'altra diretta alla elezione dei componenti tra i candidati desi-

gnati dalle categorie, permettendo però ad ogni magistrato di votare sia per i candidati espressione della sua categoria sia per gli altri. In realtà, avevamo già da lungo tempo indicato questa soluzione come l'unica che consentisse una adeguata partecipazione nel Consiglio superiore delle magistrature di merito ed un valido limite alla preminenza dei magistrati di Cassazione.

La soluzione però che ci viene oggi proposta va al di là di quanto noi abbiamo chiesto e riteniamo giusto; introduce infatti nuovi e più dannosi motivi di rottura e pericolose occasioni che accenderanno, invece di placare, la lotta tra le contrapposte associazioni; conduce infine ad una deprecabile politicizzazione della Magistratura.

Permettere che nella seconda fase ciascun magistrato possa votare anche per candidati non designati dalle categorie significa rompere quell'equilibrio che è essenziale alla funzione propria del Consiglio superiore della Magistratura, significa negare a tale organo quella rappresentatività di categoria che la nostra Costituzione vuole e che la elezione in due fasi, da noi chiesta ed appoggiata, voleva difendere.

E' vero che in definitiva anche tale soluzione potrebbe costituire miglioramento rispetto all'attuale stato di cose, ma non si vede perchè si debba accoglierla quando presenta così gravi e fondamentali difetti. Tra l'altro le nostre preoccupazioni e le nostre tesi erano chiare e condivise anche in seno alla maggioranza.

La Commissione competente alla Camera, infatti, aveva accettato e fatto proprio, proponendolo all'Assemblea, un emendamento che in definitiva riprendeva in pieno la tesi da noi sostenuta, impedendo l'elezione di candidati non compresi nella rosa dei designati dalle categorie; cosa questa che l'iniziale disegno di legge governativo e quello ora in esame, invece, consentono contro lo spirito della Costituzione ed in violazione di quella rappresentanza per categoria indispensabile per l'equilibrio di tale organo in rapporto alla funzione che gli è propria di garantire l'indipendenza della Magistratura.

A questo punto vorrei fare osservare all'onorevole Ministro, a proposito di ciò che ha detto al collega senatore Nicoletti, che si è giunti a questa soluzione solo perchè il Governo, in ossequio ad accordi presi ed ad onta della volontà della maggioranza parlamentare, ha costretto ad un simile voto, violando la libertà e l'autorità delle Camere...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Queste sono grosse parole!

B O N A L D Iconculcando tutto ciò che in esse era saggiamente maturato e tutto ciò che si era opportunamente deciso. È questa un'imposizione per noi intollerabile e un gesto significativo che dimostra come la maggioranza non sia più in grado di valutare serenamente i problemi e di legiferare alla luce della ragione, ma sia viceversa costretta, da compromessi ibridi ed avvilenti, ad accettare sempre la peggiore delle soluzioni.

Sono questi avvenimenti, che distruggono la vera democrazia, a preoccuparci maggiormente e a costringerci ad una difesa esasperata dei principi che regolano il nostro Stato ed in particolare la libertà e l'autorità del Parlamento nei confronti del Governo.

Assumiamo quindi un atteggiamento negativo nei confronti del disegno di legge in esame che, ripetiamo, pur costituendo un miglioramento rispetto all'attuale situazione, da una parte, mostra lacune e gravi pericoli per l'indipendenza della Magistratura e per l'equilibrio degli interessi che devono essere rappresentati nel Consiglio superiore della Magistratura, dall'altra, mostra l'impotenza della maggioranza di fronte ai compromessi dannosi raggiunti in seno alla coalizione di Governo. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Veramente non avrebbe dimostrato una impotenza, visto che la legge è passata!

K U N T Z E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, se noi qui esprimessimo la nostra piena soddisfazione per questo disegno di legge, diremmo indubbiamente cosa non vera e ci metteremmo anche in contraddizione con noi stessi, perchè le nostre preferenze si rivolgono a quel disegno di legge che dalla nostra parte era stato presentato nell'altro ramo del Parlamento.

Come ebbi già l'onore di dire in Commissione, a questo disegno di legge noi riconosciamo due limiti di una certa portata e di una certa gravità: un primo limite noi lo ravvisiamo nell'incompletezza di questo disegno di legge; avremmo desiderato che la riforma di questo organo supremo che regge le sorti della Magistratura fosse stata integrale e globale, anche se ci rendiamo conto, onorevole Ministro, di tutte quelle difficoltà di cui lei ci ha parlato, sia in Commissione, sia poco fa in quest'Aula.

Riteniamo che queste difficoltà avrebbero potuto essere volenterosamente superate, così come sono state superate le altre che indubbiamente si sono presentate al Governo e al Parlamento per quanto riguarda il sistema elettorale, che era uno dei problemi più dibattuti e controversi.

Un altro limite, onorevole Ministro, lo ravvisiamo nell'inadeguatezza del disegno di legge, perchè riteniamo che il sistema elettorale proposto — su questo soltanto mi soffermo perchè le altre riforme che hanno ricevuto un consenso unanime sono così semplici e quasi naturali, in relazione a certe gravi storture contenute nella legge del 1958, per cui riteniamo di non dovercene occupare — anche se costituisce un passo avanti ed un miglioramento certamente notevole del sistema attualmente in vigore, è però per noi ancora inadeguato in relazione alla norma contenuta nell'articolo 104 della Costituzione che è stata ricordata dal nostro relatore; norma secondo la quale l'elezione

dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura avviene con elezione diretta da parte di tutti i magistrati e con scelta tra le categorie dei magistrati stessi.

Questo, secondo la nostra interpretazione della Costituzione (che non è un'interpretazione di parte, ma che è basata anche sui lavori preparatori della Costituzione) sta a significare che il legislatore costituente volle, sì, garantire una certa rappresentanza delle varie categorie di magistrati nell'organo che doveva essere l'organo reggente, di autogoverno, come suol dirsi, della Magistratura, ma volle anche che fosse piena e completa la libertà di scelta nelle categorie a tutti i magistrati dai quali, non comprendo perchè, dal senatore Pace si è detto che avrebbero dovuto essere esclusi gli uditori, sia pure investiti di funzioni giurisdizionali. Non si comprende perchè, onorevoli colleghi, a persone alle quali viene affidato il delicatissimo compito di giudicare i propri simili dovrebbe poi negarsi l'esercizio di un diritto di elettorato attivo per questioni e problemi che riflettono l'ordine al quale esse appartengono.

Detto questo, io mi permetto di dissentire, sia pure parzialmente, senatore Poët, da quanto lei afferma nei confronti di quella nota decisione della Corte costituzionale. Noi abbiamo per questo organo, voluto dalla nostra Costituzione, il massimo rispetto e, vorrei dire, anche la massima estimazione. Però riteniamo che le decisioni della Corte costituzionale non siano certamente infallibili. Nemmeno la Corte costituzionale gode di un crisma di infallibilità e lo dimostra il fatto stesso che molte volte essa è ritornata sui suoi giudicati, sia pure attraverso diverse motivazioni; inoltre lo dimostra il fatto che la illegittimità costituzionale può essere denunciata anche reiterate volte dal magistrato ordinario, sia pure adducendo dei motivi diversi da quelli sui quali si è in precedenza pronunciata la Corte costituzionale.

Ma detto questo per inciso, io debbo riconoscere che quella sentenza lasciava le porte aperte ad altre soluzioni, come l'onorevole Ministro ha riconosciuto. Noi avremmo vo-

luto che questa porta fosse varcata con una maggiore decisione e con maggiore risolutezza. Tuttavia, onorevoli colleghi, non possiamo disconoscere che effettivamente il sistema elettorale escogitato (per usare un termine detto dall'onorevole Ministro) dal Governo costituisca effettivamente un passo avanti verso il miglioramento di una situazione stagnante che stava per diventare pericolosa e stava per aggravare quel solco che esiste nella Magistratura; solco che però, a nostro giudizio, è determinato dalla inadeguatezza delle leggi e dalla inattuazione della Costituzione perchè non si sono mai volute portare a termine quelle riforme costituzionali che discendevano da un precetto della Costituzione: quello di comprendere e far comprendere ai magistrati innanzitutto che essi si distinguono solamente per funzioni e che ogni scala gerarchica, ogni organizzazione gerarchica, ogni organizzazione piramidale è ormai fuori del sistema costituzionale della nostra Repubblica.

È quindi per questo, signor Ministro, che noi ci auguriamo che questo disegno di legge non sia considerato un punto di arrivo, ma un punto di partenza per arrivare a delle riforme radicali che portino veramente ad una completa attuazione della nostra Costituzione. Noi diciamo — ed è per questo che diamo il nostro voto favorevole — che questo disegno di legge è un passo avanti sulla strada di queste riforme. Ma vorremmo che esso rappresentasse la pedana di lancio, diciamo così, per una più arditata e completa riforma in questa delicata materia che venga finalmente a soddisfare quella piena, completa attuazione dei principi costituzionali per cui noi ci siamo sempre battuti.

Sono queste, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali, pur mantenendo le nostre riserve e le nostre critiche, noi annunciamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

C O R N A G G I A M E D I C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare con celerità estrema il mio voto favorevole, elevo alla Magistratura il mio pensiero riconoscente, grato ed ammirato, nella certezza che essa, come nel passato, continuerà sempre a realizzare la giustizia, a difendere l'onore dei cittadini ed anche il costume. Infatti una Repubblica soprattutto ha bisogno che il costume sia osservato e conservato come supremo suo prestigio. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1522

PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACE. Desidero rivolgere preghiera alla Presidenza di porre all'ordine del giorno il mio disegno di legge n. 1522: « Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte d'appello dell'Aquila », tanto più che la relazione è stata già presentata.

PRESIDENTE. La Presidenza è d'accordo, dato appunto che la relazione è stata presentata.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BONAFINI, *Segretario*:

GIORGI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti

essi intendono adottare in merito alla soluzione del problema perequativo che investe la categoria dei dipendenti finanziari.

È noto infatti che esistono ben 26 livelli retributivi nell'ambito delle medesime amministrazioni, il che crea disagi, malcontenti e disfunzioni.

Poichè non si intravede, così come è stato prospettato dal Governo ai sindacati, la definizione della questione nell'ambito del riassetto delle carriere e delle retribuzioni, l'interrogante sollecita una immediata composizione della vertenza che tenga conto delle giuste richieste dei lavoratori in causa. (2135)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

TOMASSINI, DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga urgente e necessario intervenire perchè siano corrisposti congrui aumenti salariali ai dipendenti delle Aziende Bosi di Rieti, di Città Ducale e di Leonessa. (7187)

POLANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga giustificabili le osservazioni espresse dai merceologi presenti al VI Congresso della qualità, promosso dall'Istituto di merceologia dell'Università di Genova, secondo cui « l'ordinamento doganale vigente in Italia costituisce un inammissibile ostacolo alle attività commerciali con conseguenti notevoli danni », ed hanno espresso il parere che l'apporto della disciplina merceologica possa essere rilevante nei problemi inerenti alle dogane in generale, ed in quelli specifici della classificazione doganale delle merci. (7188)

**Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 18 dicembre 1967**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì, 18 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la se-

conda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del capitale sociale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (2481).

2. Aumento del capitale sociale dell'AMMI, Società per azioni (2482).

3. Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) (2483).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (2275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

1° ELENCO DI PETIZIONI (*Doc.* 147).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68 (2546).

2. FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

VI. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Isritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali del-

l'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

La seduta è tolta (*ore 12,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari